



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01 di MAZZUCHELLI 1849 Spa

La versione aggiornata del presente Modello è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di MAZZUCHELLI 1849 Spa con Delibera del 14/02/2024.



SOMMARIO

PARTE GENERALE DEL MODELLO 231 DI MAZZUCHELLI 1849	13
Definizioni	14
1) Premessa.....	15
2) Quadro normativo di riferimento.....	15
2.1) <u>Il Decreto Legislativo 231/2001</u>	15
2.2) <u>Le Linee Guida di Confindustria</u>	18
2.3) <u>La nozione di rischio accettabile</u>	19
2.4) <u>Reati commessi all'estero</u>	20
2.5) <u>Le fattispecie di reato</u>	21
2.6) <u>Il sistema sanzionatorio</u>	22
2.6.1) <u>La sanzione amministrativa pecuniaria</u>	22
2.6.2) <u>Le sanzioni interdittive</u>	23
2.6.3) <u>La pubblicazione della sentenza di condanna</u>	24
2.6.4) <u>La confisca</u>	24
2.7) <u>Le vicende modificative dell'Ente</u>	24
2.8) <u>La valutazione giudiziale sul modello di organizzazione, gestione e controllo</u>	25
3) Il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo.....	26
3.1) <u>Le caratteristiche di un modello efficace</u>	26
3.2) <u>La Struttura del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di MAZZUCHELLI 1849</u>	29
3.2.1) <u>Breve storia di MAZZUCHELLI 1849</u>	29
3.2.2) <u>I Gruppi di società e il D. Lgs. n. 231/2001</u>	30
3.2.3) <u>Il Modello Organizzativo di MAZZUCHELLI 1849</u>	31
3.3) <u>Le finalità del Modello</u>	31
3.4) <u>Le fasi di realizzazione del Modello</u>	32
3.5) <u>Destinatari del Modello</u>	33
4) L'Organismo di Vigilanza (OdV)	34
4.1) <u>Requisiti richiesti all'Organismo di Vigilanza</u>	35
4.2) <u>Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza</u>	37
4.3) <u>Requisiti di eleggibilità</u>	37
4.4) <u>Revoca, sostituzione, decadenza e recesso</u>	37
4.5) <u>Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza</u>	38
4.6) <u>Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie</u>	40
4.7) <u>Whistleblowing (segnalazioni)</u>	42
4.8) <u>Flussi informativi verso il vertice aziendale</u>	42

4.9)	<u>Verifiche sull'adeguatezza del Modello</u>	43
5)	<u>Aggiornamento del Modello</u>	43
6)	<u>Informazione e formazione</u>	43
7)	<u>Il sistema disciplinare</u>	44
7.1)	<u>Premessa</u>	44
7.2)	<u>I destinatari del sistema disciplinare</u>	45
7.3)	<u>Violazione del Modello: le condotte rilevanti</u>	46
7.4)	<u>Principi generali di commisurazione delle sanzioni</u>	47
7.5)	<u>Misure applicabili nei confronti dei dipendenti</u>	47
7.5.1)	<u>Multe e sospensioni</u>	48
7.5.2)	<u>Licenziamento per mancanze</u>	48
7.6)	<u>Misure applicabili nei confronti dei Dirigenti</u>	49
7.7)	<u>Misure applicabili nei confronti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione</u>	49
7.8)	<u>Misure applicabili nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza</u>	49
7.9)	<u>Misure applicabili nei confronti di collaboratori esterni, agenti, consulenti</u>	50
7.10)	<u>Misure applicabili in caso di condotte ritorsive, discriminatorie o comunque lesive della tutela del segnalante o in caso di segnalazioni non veritiere sorrette da dolo o colpa grave</u>	50
7.11)	<u>Comunicazione e diffusione</u>	51
	<u>ALLEGATI PARTE GENERALE</u>	52
	<u>ALLEGATO I: Catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti</u>	53
1)	<u>Singole fattispecie di reato</u>	53
2)	<u>Reati commessi nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25)</u>	53
2.1)	<u>Peculato (art. 314 c.p.)</u>	56
2.2)	<u>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</u>	56
2.3)	<u>Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.)</u>	57
2.4)	<u>Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)</u>	57
2.5)	<u>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)</u>	57
2.6)	<u>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)</u>	58
2.7)	<u>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)</u>	58

2.8)	<u>Concussione (art. 317 c.p.)</u>	58
2.9)	<u>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</u>	59
2.10)	<u>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</u>	59
2.11)	<u>Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)</u>	60
2.12)	<u>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)</u>	60
2.13)	<u>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</u> ..	60
2.14)	<u>Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)</u> ...	60
2.15)	<u>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</u>	60
2.16)	<u>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</u>	61
2.17)	<u>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)</u>	61
2.18)	<u>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</u>	62
2.19)	<u>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)</u>	62
2.20)	<u>Causa di non punibilità con riferimento ai reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, pene per il corruttore, corruzione e concussione indebita di cui all'art. 322 bis (art. 323 ter c.p.)</u>	62
2.21)	<u>Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)</u>	63
	<u>Sanzioni applicabili</u>	63
3)	<u>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)</u>	67
3.1)	<u>Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)</u>	67
3.2)	<u>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)</u>	67
3.3)	<u>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)</u>	67
3.4)	<u>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)</u>	67
3.5)	<u>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)</u>	68
3.6)	<u>Detenzione, diffusione e Installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)</u>	68
3.7)	<u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)</u>	68

3.8)	<u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)</u>	68
3.9)	<u>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)</u>	69
3.10)	<u>Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)</u>	69
3.11)	<u>Frode informatica (Articolo 640-ter c.p.)</u>	69
3.12)	<u>Sanzioni applicabili</u>	70
4)	<u>Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)</u>	71
4.1)	<u>Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma)</u>	71
4.2)	<u>Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, al traffico di organi prelevati da persona vivente, all'acquisto e alienazione di schiavi, ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.)</u>	72
4.3)	<u>Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)</u>	72
4.4)	<u>Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)</u>	72
4.5)	<u>Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)</u>	72
4.6)	<u>Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.</u>	73
4.7)	<u>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309/1990)</u>	73
4.8)	<u>Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</u>	73
4.9)	<u>Sanzioni applicabili</u>	74
5)	<u>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)</u>	75
5.1)	<u>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)</u>	75
5.2)	<u>Alterazione di monete (art. 454 c.p.)</u>	76
5.3)	<u>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)</u>	76
5.4)	<u>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)</u>	76
5.5)	<u>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)</u> ..	76

5.6)	<u>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)</u>	76
5.7)	<u>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)</u> .	76
5.8)	<u>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)</u>	77
5.9)	<u>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)</u>	77
5.10)	<u>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</u>	77
5.11)	<u>Sanzioni applicabili</u>	77
6)	<u>Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1)</u>	78
6.1)	<u>Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)</u>	78
6.2)	<u>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)</u>	79
6.3)	<u>Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)</u>	79
6.4)	<u>Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</u>	79
6.5)	<u>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)</u>	79
6.6)	<u>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)</u>	79
6.7)	<u>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)</u>	80
6.8)	<u>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)</u>	80
6.9)	<u>Sanzioni applicabili</u>	81
7)	<u>Reati societari (art. 25 ter)</u>	82
7.1)	<u>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)</u>	82
7.2)	<u>Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)</u>	83
7.3)	<u>False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)</u>	83
7.4)	<u>Falso in prospetto</u>	83
7.5)	<u>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione</u>	83
7.6)	<u>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</u>	83
7.7)	<u>Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)</u>	83
7.8)	<u>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</u>	83
7.9)	<u>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante (art. 2628 c.c.)</u>	84
7.10)	<u>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</u>	84
7.11)	<u>Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)</u>	84
7.12)	<u>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</u>	84
7.13)	<u>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</u>	84
7.14)	<u>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</u>	84
7.15)	<u>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</u>	85

7.16)	<u>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)</u>	85
7.17)	<u>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</u>	85
7.18)	<u>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)</u>	85
7.19)	<u>Sanzioni applicabili</u>	86
8)	<u>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)</u>	87
8.1)	<u>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione all'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)</u>	87
8.2)	<u>Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)</u>	88
8.3)	<u>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)</u>	88
8.4)	<u>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)</u>	88
8.5)	<u>Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)</u>	88
8.6)	<u>Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)</u>	88
8.7)	<u>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)</u> ..	88
8.8)	<u>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)</u>	88
8.9)	<u>Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)</u>	89
8.10)	<u>Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (art. 304 e 305 c.p.)</u>	89
8.11)	<u>Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)</u>	89
8.12)	<u>Reati di terrorismo o di eversione previsti dalle leggi speciali</u>	89
8.13)	<u>Reati in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 1999 per la repressione dei finanziamenti al terrorismo</u>	89
8.14)	<u>Sanzioni applicabili</u>	90
9)	<u>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1)</u>	91
9.1)	<u>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)</u>	91
9.2)	<u>Sanzioni applicabili</u>	91
10)	<u>Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)</u>	92
10.1)	<u>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)</u>	92
10.2)	<u>Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)</u>	92
10.3)	<u>Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)</u>	93
10.4)	<u>Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)</u>	93
10.5)	<u>Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.)</u>	93

10.6)	<u>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)</u>	93
10.7)	<u>Tratta di persone (art. 601 c.p.)</u>	94
10.8)	<u>Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)</u>	94
10.9)	<u>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)</u>	94
10.10)	<u>Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)</u>	95
10.11)	<u>Sanzioni applicabili</u>	95
11)	<u>Abusi di mercato (art. 25 sexies)</u>	97
11.1)	<u>Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. n. 58/1998, art. 184 TUF)</u>	97
11.2)	<u>Manipolazione del mercato (D.Lgs. n. 58/1998, art. 185 TUF)</u>	97
11.3)	<u>Sanzioni applicabili</u>	98
11.4)	<u>Gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187 bis e 187 ter T.U.F.</u>	98
12)	<u>Omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies)</u>	100
12.1)	<u>Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</u>	100
12.2)	<u>Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)</u>	101
12.3)	<u>Sanzioni applicabili</u>	101
13)	<u>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25 octies)</u>	103
13.1)	<u>Ricettazione (art. 648 c.p.)</u>	103
13.2)	<u>Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)</u>	104
13.3)	<u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)</u>	104
13.4)	<u>Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)</u>	104
13.5)	<u>Sanzioni applicabili</u>	104
14)	<u>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)</u>	105
14.1)	<u>Abusiva messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, comma 1 lett. a) bis, e comma 3, Legge 633/1941)</u>	105
14.2)	<u>Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore; supporti non contrassegnati dalla SIAE; mezzi per rimuovere o eludere dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; violazione di banche dati (art. 171 bis, comma 1 e comma 2, Legge 633/1941)</u>	105
14.3)	<u>Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o</u>	

<u>didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore (art. 171 ter Legge 633/1941)</u>	106
<u>14.4) Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies Legge 633/1941).....</u>	107
<u>14.5) Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171 octies Legge 633/1941).....</u>	107
<u>14.6) Sanzioni applicabili.....</u>	107
15) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies).....	108
<u>15.1) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).....</u>	108
<u>15.2) Sanzioni applicabili.....</u>	108
16) Reati ambientali (art. 25 undecies)	108
<u>16.1) Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)</u>	108
<u>16.2) Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)</u>	109
<u>16.3) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)</u>	109
<u>16.4) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.).....</u>	109
<u>16.5) Delitti associativi aggravati (art. 452 octies c.p.).....</u>	109
<u>16.6) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.).....</u>	109
<u>16.7) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.).....</u>	109
<u>16.8) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13).....</u>	109
<u>16.9) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. n. 152/2006, art. 256, comma 1, lettera a) e b), commi 3, 5 e 6).....</u>	110
<u>16.10) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257, commi 1 e 2).....</u>	110
<u>16.11) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. n. 152/2006, art. 258, comma 4).....</u>	111
<u>16.12) Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 259, comma 1).....</u>	111

16.13) <u>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 452-quaterdecies c.p.)</u>	111
16.14) <u>False indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 260 bis, commi 6, 7 e 8)</u>	111
16.15) <u>Inquinamento atmosferico (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279, comma 5)</u> ..	112
16.16) <u>Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, art. 3 bis, comma 1, art.6, comma 4)</u>	112
16.17) <u>Inquinamento doloso da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8, commi 1 e 2)</u>	112
16.18) <u>Inquinamento colposo da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9, commi 1 e 2)</u>	112
16.19) <u>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3, comma 6)</u>	112
16.20) <u>Sanzioni applicabili</u>	112
17) <u>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 25 duodecies)</u>	121
17.1) <u>Sanzioni applicabili</u>	122
18) <u>Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)</u>	124
18.1) <u>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</u>	124
18.2) <u>Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)</u>	124
18.3) <u>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43/1973)</u>	124
18.4) <u>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)</u>	125
18.5) <u>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)</u>	125
18.6) <u>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)</u>	125
18.7) <u>Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)</u>	125
18.8) <u>Sanzioni applicabili</u>	125
19) <u>Reati contro il razzismo e la xenofobia (art 25terdecies)</u>	127
19.1) <u>Sanzioni applicabili</u>	128

20) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies)	129
20.1) Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989).....	129
20.2) Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989).....	129
20.3) Sanzioni applicabili.....	130
21) Reati tributari e delitti di contrabbando (art. 25 quinquedecies e sexiesdecies)	131
21.1) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 - D.Lgs. 74/2000).....	131
21.2) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 - D.Lgs. 74/2000)	131
21.3) Dichiarazione infedele (Art. 4 - D.Lgs. 74/2000)	132
21.4) Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000).....	133
21.5) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)	133
21.6) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000)	134
21.7) Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000).....	134
21.8) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000)	135
21.9) Reato di contrabbando (Titolo VII, capo I, del D.P.R. n. 43/1973 (di seguito, per brevità, "TULD" - Testo Unico Leggi Doganali) dall'art. 282 all'art. 301)	135
21.10) Sanzioni applicabili.....	136
22) Reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico, Riciclaggio di beni culturali, Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-septiesdecies e art. 25-duodevicies)	138
22.1) Furto di beni culturali (art. 518-bis c. p.)	138
22.2) Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c. p.)	138
22.3) Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c. p.)	138
22.4) Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)	138
22.5) Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-nonies c.p.)	138
22.6) Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)	138
22.7) Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)	139

22.8) <u>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici</u>	
(art. 518-duodecies c.p.)	139
22.9) <u>Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)</u>	139
22.10) <u>Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)</u>	140
22.11) <u>Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</u>	
(art. 518-terdecies c. p.)	140
22.12) <u>Sanzioni applicabili</u>	140
23) <u>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</u>	
(art. art. 25-octies.1)	142
23.1) <u>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-ter regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930)</u>	142
23.2) <u>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-quater inserito da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)</u>	142
23.3) <u>Sanzioni applicabili</u>	143
ALLEGATO II:	145
1) <u>WHISTLEBLOWING</u>	145
2) <u>SOGGETTI SEGNALANTI</u>	145
3) <u>DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE</u>	146
4) <u>CONFLITTO DI INTERESSI</u>	146
5) <u>OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE</u>	146
6) <u>MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE</u>	147
6.1) <u>CANALE INTERNO</u>	147
7) <u>CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE</u>	148
8) <u>ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE ED AZIONI</u>	149
9) <u>CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DEL SEGNALANTE</u>	150
10) <u>TUTELA DEL SEGNALANTE</u>	150
11) <u>RESPONSABILITA' DEL DENUNCIANTE</u>	153
12) <u>OBBLIGO DI RISERVATEZZA</u>	153
13) <u>CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI</u>	154
14) <u>CANALE ESTERNO</u>	154
15) <u>SEGNALAZIONE ALL'ANAC</u>	155
16) <u>DIVULGAZIONE PUBBLICA</u>	156
17) <u>PRIVACY</u>	156

PARTE GENERALE DEL MODELLO 231 DI MAZZUCHELLI 1849

Definizioni

MAZZUCHELLI 1849 Spa o MAZZUCHELLI 1849: Società per azioni con sede legale in Castiglione Olona, Via S. e P. Mazzucchelli 7;

CdA: Consiglio di Amministrazione;

CNDCEC: il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili con la sua Commissione per lo studio della *compliance* ha contribuito alla definizione di ulteriori linee guida per la realizzazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001;

Codice Etico: manifesto dei valori in cui vengono definiti tutti i principi etici e morali a cui far riferimento nello svolgimento dell'attività aziendale sia nei confronti dei dipendenti sia di terzi quali ad esempio clienti e fornitori, al fine di raccomandare alcuni comportamenti e vietarne degli altri in un'ottica di etica d'impresa;

Consulenti: professionisti che agiscono in nome e per conto di MAZZUCHELLI 1849 basandosi su un mandato o un contratto di collaborazione;

D.Lgs. 231/2001, D.Lgs.n.231/01 o il Decreto: Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

Dipendenti: tutti i soggetti dipendenti di MAZZUCHELLI 1849;

Destinatari: si intendono i soci, i membri degli organi societari, i dipendenti, i procuratori e altri soggetti che operano nell'interesse dell'Ente;

DPS: Documento Programmatico sulla Sicurezza, era un obbligo previsto dal D.Lgs.196/03, abrogato con il D.Lgs 9 febbraio 2012 n. 5 che ha modificato alcune disposizioni in materia di misure minime di sicurezza;

Gruppo Orsi Mazzucchelli: MAZZUCHELLI 1849 è inserita all'interno di un gruppo di società che intrattengono sia rapporti commerciali fra loro sia possiedono parte dei relativi capitali sociali;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o Modello o Modello 231: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dagli art.6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, inteso come insieme strutturato di principi, comportamenti, regole e attività per l'attuazione di misure di controllo e prevenzione per la commissione dei reati ex D.Lgs.231/2001;

Organi societari o sociali: membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

Organismo di Vigilanza o OdV: Organo preposto al controllo e alla vigilanza del funzionamento e dell'osservanza del Modello;

P.A.: pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione (art. 24 e 24 D.Lgs. 231/2001), i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio);

Personale: tutte le persone fisiche che intrattengono un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, gli interinali, eventuali collaboratori a progetto, "stagisti", liberi professionisti che abbiano ricevuto incarico da parte dell'Ente;

Linee Guida di Confindustria o Linee Guida: linee guida per la costruzione di modelli di organizzazione gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, emesse da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni;

RDA: Richiesta d'Acquisto da inserire all'interno dell'ERP aziendale per attivare il processo di acquisto;

Regolamento di funzionamento: documento contenente le regole di funzionamento dell'OdV;

Reato: comportamento che viola la legge penale;

Sistema Disciplinare: insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Modello 231 da parte del personale secondo quanto previsto dall'art.6 comma 2 lett e) del D.Lgs.231/2001;

Sistema per la sicurezza: per MAZZUCCHELLI 1849Spa si intendono tutte le disposizioni relative alla Sicurezza e Salute sul Lavoro. Non si intende necessariamente il Sistema di Gestione per la Sicurezza normato dallo standard OHSAS 18001;

Soggetti in posizione apicale: soggetti definiti dall'art. 5 lett a) del D.Lgs.231/2001;

Soggetti sottoposti ad altrui direzione: soggetti definiti dall'art. 5 lett b) del D.Lgs.231/2001;

Società o Ente: MAZZUCCHELLI 1849

1) Premessa

MAZZUCCHELLI 1849 intende conformarsi alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231/2001 con l'obiettivo di prevenire la commissione dei reati ivi contemplati e di dotarsi di un Modello di Organizzazione di Gestione e Controllo idoneo a tal fine.

In data 7 maggio 2015 il C.d.A. della società ha approvato la prima versione del Modello Organizzativo e ha nominato l'Organismo di Vigilanza.

La Società è consapevole della necessità che il presente Modello sia sempre allineato con le modifiche normative intervenute successivamente all'adozione e aderente alla realtà aziendale e che, per l'effetto, esso sia suscettibile di aggiornamento e adeguamento.

2) Quadro normativo di riferimento

2.1) Il Decreto Legislativo 231/2001

In data 08 giugno 2001 è stato emanato il D.Lgs. 231/2001 recante *"disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni ed enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale"* (in vigore dal successivo 4 luglio), al fine di adeguare la normativa interna in materia di responsabilità

delle persone giuridiche a Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito, quali:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, successivamente sostituita dalla Direttiva UE 2017/1371 del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, entrata in vigore, per gli Stati membri vincolati da essa, con effetto dal 6 luglio 2019;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente a quella penale) a carico delle persone giuridiche (con o senza personalità giuridica – ad. es. società, consorzi, associazioni, ecc., di seguito denominati "Enti") per determinati reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi, da persone fisiche:

- *"che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso"* (art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto) – **c.d. soggetti apicali**;
- *"sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti"* di cui al punto precedente (art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto) – **c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione**.

La responsabilità di cui si discute, quindi, accede a quella della persona fisica che ha materialmente realizzato l'illecito penale.

L'ampliamento del novero dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili per un reato mira ad assoggettare alla relativa risposta sanzionatoria gli Enti che abbiano avuto interesse o che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del c.d. "reato presupposto".

L'ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2 del Decreto), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

*

La responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo dipendente da reato si configura qualora:

- il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'ente, ovvero per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito;
ovvero
- il fatto illecito abbia portato un vantaggio all'ente, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

Inoltre, la responsabilità dell'ente si configura anche in relazione ai delitti commessi in forma tentata (le sanzioni pecuniarie e interdittive previste sono ridotte, art. 26 del Decreto) e, per gli Enti aventi la sede principale in Italia, per i reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto (art. 4 del Decreto).

Per tutti gli illeciti amministrativi commessi dalla persona giuridica è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria per quote, in numero non inferiore a cento né superiore a mille (*infra*, paragrafo 2.5.1).

Per i casi più gravi sono previste anche sanzioni interdittive (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi (in luogo di queste, può essere nominato un commissario giudiziale). Dette misure sono applicabili anche in via cautelare, oltre alla pubblicazione della sentenza di condanna ed alla confisca (artt. 9 e ss. del Decreto) (*infra*, paragrafo 2.5.2).

*

Il D.Lgs. 231/2001 prevede **forme di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente**, nell'ipotesi in cui quest'ultimo adotti un "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*" idoneo a prevenire i c.d. reati presupposto.

In particolare, l'art. 6 del Decreto stabilisce che, in caso di reato commesso da un soggetto apicale, l'Ente non risponde qualora sia in grado di dimostrare che:

- a) "*l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*";
- b) "*il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*";
- c) "*le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione*";
- d) "*non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto (di cui alla precedente lett. b)*".

Sussiste in capo all'Ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che i soggetti apicali esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'Ente stesso.

Il D.Lgs. 231/2001 attribuisce, per quanto concerne la responsabilità degli Enti, un valore scriminante ai Modelli di organizzazione, gestione e controllo nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire i "reati presupposto" e, al contempo, vengano efficacemente attuati da parte dell'organo gestorio.

L'art. 7 del Decreto disciplina, poi, l'ipotesi in cui il reato presupposto sia stato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione, essendo l'Ente responsabile "*se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza*".

Nello specifico è previsto che:

- il Modello debba prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

Assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

È importante ribadire che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma al contrario come un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze non individuate al momento della sua introduzione.

2.2) Le Linee Guida di Confindustria

Nella predisposizione del presente Modello, così come previsto dall'art. 6, comma 3 del Decreto, MAZZUCHELLI 1849 si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria in materia, le quali mirano ad orientare le imprese (*rectius*, gli Enti) nella realizzazione dei modelli ex D.Lgs. 231/2001, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative.

Infatti, tali indicazioni di carattere generale richiedono un successivo adattamento da parte delle singole imprese al fine di tener conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni, dei diversi mercati geografici ed economici in cui operano le stesse, degli specifici rischi individuati.

Nel predisporre il presente Modello, la Società ha pienamente tenuto conto delle citate Linee Guida, adattandole alle proprie specifiche esigenze e, per talune aree identificate come maggiormente a rischio, ha adottato misure di prevenzione ulteriori.

Resta inteso che i possibili scostamenti del presente Modello dalle indicazioni di Confindustria (aventi carattere generale) non inficiano la validità del medesimo, atteso che la finalità perseguita è rendere il Modello più aderente alle caratteristiche proprie della Società.

Sul punto, è opportuno ricordare che la recente Giurisprudenza della Corte di Cassazione ha statuito che *"Il terzo comma del ricordato art. 6 stabilisce che i modelli organizzativi e gestionali possono (non devono) essere adottati sulla scorta dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative, ma, naturalmente, non opera alcuna delega disciplinare a tali associazioni e alcun rinvio per relationem a tali codici, che, appunto, possono certamente essere assunti come paradigma, come base di elaborazione del modello in concreto da adottare, il quale, tuttavia, deve poi essere "calato" nella realtà aziendale nella quale è destinato a trovare attuazione. Il fatto che tali codici di comportamento siano comunicati al Ministero di Giustizia, che, di concerto con gli altri*

ministeri competenti, può formulare osservazioni, **non vale certo a conferire a tali modelli il crisma della incensurabilità**, quasi che il giudice fosse vincolato a una sorta di ipse dixit aziendale e/o ministeriale, in una prospettiva di privatizzazione della normativa da predisporre per impedire la commissione di reati" (Cass. Pen., Sez. V, n. 4677/2014).

2.3) La nozione di rischio accettabile

Un concetto nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di rischio "accettabile".

La prassi in materia è solita distinguere i rischi in critici, rilevanti e trascurabili.

I rischi critici sono quelli caratterizzati da un danno ingente e da una probabilità di accadimento significativa. Per questa ragione, non è possibile trascurarli omettendo di controllarli e prevenirli.

I rischi rilevanti sono quelli alla base dei quali c'è il verificarsi di un evento che può potenzialmente provocare dei danni all'operatività dell'organizzazione aziendale, anche se non tali da comprometterne la sopravvivenza. Questi rischi devono essere controllati dall'impresa, anche se con un impiego di risorse presumibilmente inferiore rispetto al caso precedente.

Infine, i rischi trascurabili o accettabili sono quelli che, per il danno esiguo o per la loro minima probabilità di accadimento, possono essere tralasciati in sede di allocazione delle risorse per il controllo.

*

Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di *business*, definire il rischio accettabile è un'operazione relativamente semplice, almeno dal punto di vista concettuale: il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere (cfr. Linee Guida, pag. 29).

Tuttavia, con riferimento ai modelli ex D.Lgs. n. 231/2001, la logica economica dei costi non può evidentemente essere l'unico parametro utilizzabile. Ai fini dell'applicazione delle norme del Decreto deve essere definita una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati, in ossequio al principio generale (proprio anche del diritto penale), dell'esigibilità concreta del comportamento.

In assenza di una previa determinazione del rischio "accettabile", la quantità/qualità di controlli preventivi adottabili è, infatti, potenzialmente infinita, con ovvie ricadute pratiche in termini di operatività aziendale.

Secondo le più volte richiamate Linee Guida, riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire ex D.Lgs. n. 231/2001, la soglia concettuale di accettabilità, nei casi di reati dolosi, è rappresentata da **"un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente"**.

Questa soluzione è in linea con la logica della "elusione fraudolenta" del modello organizzativo quale esimente espressa dal Decreto ai fini dell'esclusione della

responsabilità amministrativa dell'ente (cfr. art. 6, comma 1, lett. c, *"le persone hanno commesso il reato eludendo **fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione"*).

Come chiarito dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 4677/2014), la frode cui allude il Decreto non necessariamente richiede veri e propri artifici e raggiri, che renderebbero di fatto quasi impossibile predicare l'efficacia esimente del modello. Al tempo stesso, però, la frode neppure può consistere nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello. Essa presuppone, dunque, che la violazione di quest'ultimo sia determinata comunque da un aggiramento delle "misure di sicurezza", idoneo a forzarne l'efficacia.

*

In relazione ai reati colposi previsti dal Decreto (i. e. omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché i reati ambientali punibili a titolo di colpa), la soglia concettuale di rischio accettabile deve essere diversamente modulata.

L'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi, infatti, appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei reati colposi, in cui manca la volontà dell'evento lesivo della integrità fisica dei lavoratori o dell'ambiente.

In queste ipotesi la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo adottato (e, nel caso dei reati in materia di salute e sicurezza, dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche), nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dalla normativa in capo all'Organismo di Vigilanza.

2.4) Reati commessi all'estero

In materia di reati commessi all'estero, gli Enti che hanno sede nello Stato italiano possono rispondere anche di reati commessi all'estero, purché lo Stato del luogo dove si è consumato il reato non decida di procedere nei loro confronti (art.4, comma 1 ex D.Lgs 231/01).

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.;
- l'ente può rispondere nei casi in cui nei suoi confronti non proceda lo Stato nel quale è stato commesso il fatto;
- nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

2.5) Le fattispecie di reato

Originariamente prevista per alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione, la responsabilità dell'Ente è stata estesa – per effetto di modifiche al D.Lgs. n. 231/2001 – a numerosi altri reati. Attualmente, l'elenco tassativo dei c.d. reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è il seguente:

- *Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24);*
- *Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis);*
- *Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);*
- *Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25);*
- *Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);*
- *Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1);*
- *Reati societari (art. 25 ter);*
- *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater);*
- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1);*
- *Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);*
- *Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies);*
- *Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies);*
- *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25 octies);*
- *Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies1)*
- *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies);*
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);*
- *Reati ambientali (art. 25 undecies);*
- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies);*
- *Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10);*
- *Reati di Razzismo e Xenofobia (art. 25 terdecies);*
- *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);*
- *Reati Tributarî (art. 25-quinquiesdecies);*
- *Contrabbando (art. 25 – sexiesdecies);*

- *Reati contro il patrimonio culturale – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevices).*

Per ulteriori dettagli su ogni reato e sulle potenziali situazioni passibili di reato si rimanda a quanto meglio specificato nell'Allegato I del presente Modello "Singole fattispecie di reato".

2.6)Il sistema sanzionatorio

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell'Ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono di natura pecuniaria e interdittiva, oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza di condanna (art. 9 del Decreto).

2.6.1) La sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria si applica direttamente al patrimonio della Società (o sul fondo comune) in caso di condanna della stessa per un illecito amministrativo dipendente da reato.

L'entità della sanzione da comminarsi viene determinata per quote, le quali non possono essere inferiori a cento né superiori a mille. L'importo di una quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00, per cui la cornice edittale entro cui calcolare la sanzione da applicarsi può variare da un minimo di € 25.800,00 fino ad un massimo di € 1.549.000,00.

Dette quote sono determinate dal Giudice, in funzione (art. 11 del Decreto):

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

La commisurazione della sanzione viene determinata tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali della Società, allo scopo di assicurare l'efficacia della stessa (art. 11, comma 2 del Decreto).

In specifici casi, inoltre, ex art. 12 del Decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere ridotta.

La sanzione è ridotta della metà e comunque non può essere superiore ad € 103.291 (art. 12, comma 1, del Decreto) quando:

- il soggetto che ha commesso il reato ha agito nell'interesse prevalente proprio o di terzi senza provocare alcun vantaggio alla Società;
- il danno patrimoniale provocato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà (art. 12, comma 2, del Decreto) quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- la Società ha risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose e/o pericolose del reato o, ovvero si è comunque *“efficacemente adoperata”* in tal senso;
- è stato implementato e applicato dalla Società un Modello Organizzativo idoneo a prevenire i reati della fattispecie di quello verificatosi.

Nel caso in cui la Società realizzi entrambe le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 12 citato, la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta dalla metà ai due terzi.

2.6.2) *Le sanzioni interdittive*

Le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto 231 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le predette sanzioni si applicano in relazione ai reati per i quali sono previste (in ossequio al principio di legalità della pena) quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni (art. 13 del Decreto):

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni e la scelta della misura da applicare e del periodo viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14 del Decreto).

Non si procede all'applicazione delle citate sanzioni quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità (ex art. 13, comma 3, del Decreto).

L'applicazione delle sanzioni interdittive è esclusa qualora l'Ente abbia posto in essere – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – tutte le seguenti condotte riparatorie (ex art. 17 del Decreto):

- ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

2.6.3) La pubblicazione della sentenza di condanna

Ex art. 18 del Decreto, la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza di condanna è pubblicata mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale, nonché, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e nel sito internet del Ministero della Giustizia (cfr. art. 36 c.p.). In tale ultima ipotesi, la durata della pubblicazione è stabilita dal giudice, in misura non superiore a 30 giorni. In mancanza, la durata è di 15 giorni.

2.6.4) La confisca

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2.7) Le vicende modificative dell'Ente

Agli artt. da 28 a 33, il Decreto prende in considerazione le vicende modificative dell'Ente, poiché la responsabilità amministrativa dello stesso (in relazione ai reati commessi anteriormente) resta ferma anche nel caso di sue trasformazioni (ad es. fusione, scissione e cessione d'azienda).

Pertanto, il nuovo Ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'Ente originario per fatti commessi anteriormente alla trasformazione (art. 28 del Decreto).

In caso di fusione, l'Ente risultante dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati dei quali erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione (art. 29 del Decreto).

In caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. In ogni caso, gli Enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per reati anteriori alla scissione, nel limite del valore effettivo del patrimonio trasferito al singolo Ente. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli Enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato (art. 30 del Decreto).

Da ultimo, in caso di cessione o di conferimento dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. (art. 33 del Decreto).

2.8)La valutazione giudiziale sul modello di organizzazione, gestione e controllo

In merito al giudizio sulla *compliance* e sui criteri che il giudice penale dovrebbe utilizzare, la valutazione giudiziale è sempre ancorata alle caratteristiche individuali dei singoli modelli, da rapportare alla peculiare dimensione dell'ente, tenendo conto dei parametri fissati dal legislatore per tale accertamento, che sono quelli dell'idoneità in relazione all'adozione dello strumento di *compliance* e alla sua efficace attuazione.

È pertanto possibile isolare due distinti momenti: quello dell'adozione e quello dell'attuazione (del Modello), i quali dovranno comunque essere considerati in modo unitario, essendo questi aspetti strettamente collegati alla valutazione giudiziale in termini di adeguatezza e idoneità del medesimo.

La valutazione di idoneità compiuta dal giudice si concretizza in un giudizio di tipo prognostico, finalizzato, per un verso, all'identificazione di contenuti essenziali del Modello e, per l'altro verso, alla verifica del funzionamento dello strumento di *compliance* in esame.

Il secondo momento di valutazione giudiziale prende in considerazione il profilo dell'attuazione del Modello in termini di efficacia, che non potrà limitarsi ad analizzare il documento c.d. descrittivo del modello organizzativo, ma dovrà basarsi su circostanze fattuali concreti.

Il giudice penale "entrerà" in azienda, al fine di acquisire elementi utili sul concreto funzionamento del Modello.

È bene chiarire, tuttavia, che il controllo sull'efficacia del Modello si limiti esclusivamente alla verifica dell'idoneità a prevenire i reati della stessa specie di quello verificatosi. In sintesi, il giudizio di idoneità dello strumento di *compliance* non è mai totalizzante, ma è rivolto solamente a escludere la reiterazione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato per cui si procede.

3) Il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo

3.1) Le caratteristiche di un modello efficace

Le caratteristiche richieste ad un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, sono delineate dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 che al comma 2 così dispone: *"in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:*

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello."*

Inoltre, l'art. 7, comma 4 del Decreto prevede che *"l'efficace attuazione del Modello richiede:*

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;*
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".*

Così come riportato dalla commissione per la *compliance* del **CNDCEC** (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili) nella propria interpretazione del Decreto 231 e del Modello derivante, le caratteristiche previste e definite nel Decreto richiamano tutti gli elementi principali di un Sistema di Controllo Interno, secondo gli standard emanati dal C.o.S.O. (Committee of Sponsoring Organizations), il quale definisce come *"un processo formato da un insieme di meccanismi, procedure e strumenti adottati dalla direzione per assicurare una ragionevole garanzia nel conseguimento degli obiettivi, i quali possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:*

- efficienza delle operazioni ed efficacia nell'utilizzo delle risorse;*
- affidabilità delle informazioni finanziarie;*
- conformità alle leggi e alle norme in vigore."¹*

¹ Per completezza, si segnala che nel 2004 il Comitato della Commissione Treadway ha ritenuto opportuno rilasciare un aggiornamento del C.o.S.O. Report, che comprendesse non solo elementi del controllo interno, ma anche di Enterprise Risk Management e che in particolare si soffermasse maggiormente sulla valutazione dei rischi. Il C.o.S.O. definisce l'ERM come segue: *"La gestione del rischio aziendale è un processo, posto in essere dal consiglio di amministrazione, dal management e*

Questi tre obiettivi possono essere perseguiti attraverso la verifica e il controllo delle cinque componenti del sistema:

- 1. Ambiente di controllo**, ovvero l'insieme delle principali componenti *soft* del sistema di controllo interno. Trattasi dei valori etici (che devono permeare l'impresa, a partire dal C.d.A. fino all'ultimo dei dipendenti), allo stile di *management* (che deve essere ispirato ad una conduzione corretta dell'impresa), alla struttura organizzativa e al sistema delle procure e delle deleghe (che devono garantire la corretta e trasparente conoscenza e assunzione delle proprie responsabilità da parte di ogni componente della struttura aziendale), alla diligenza professionale (che richiede a chi decide e a chi opera di operare le proprie scelte con schemi attenti agli obiettivi gestionali ed etici dell'impresa);
- 2. Valutazione e gestione dei rischi**, intesa quale attività di individuazione, valutazione e gestione dei rischi strategici, operativi, economico – finanziari e patrimoniali, nonché di *compliance* legislativa che possono pregiudicare gli obiettivi legati al business e al rispetto della legislazione e delle regole (interne ed esterne) dell'impresa.
- 3. Attività di controllo**, ovvero la componente *hard* del sistema di controllo interno. Sono considerati i meccanismi di controllo strutturati e gerarchici, realizzati dal *management* e dagli enti interni ed esterni deputati al controllo: controlli c.d. istituzionali (C.d.A., Collegio Sindacale, Revisore legale dei conti, Organismo di Vigilanza, eventuali Audit) e dei controlli di natura operativa e gestionale (si pensi ai sistemi di gestione della qualità, della sicurezza, dell'ambiente, etc.).
Le attività di controllo devono essere organizzate in modo tale da addivenire: ad un'idonea separazione dei compiti; alla corretta autorizzazione di tutte le operazioni e al relativo tracciamento; ad uno strutturato controllo autonomo, gerarchico e indipendente sulle attività aziendali.
- 4. Informazione e comunicazione**, ovvero l'insieme delle informazioni strategiche che devono discendere dal vertice dell'impresa attraverso la struttura, alle informazioni rilevanti, quali dati previsionali, consuntivi di natura strategica, dati di natura operativa. Si anticipa qui che il tema dei c.d. flussi informativi è di fondamentale rilevanza anche del presente Modello, con riferimento al ruolo dell'Organismo di Vigilanza.
- 5. Monitoraggio**, che rappresenta l'insieme delle azioni destinate alla valutazione dell'efficienza del Sistema di Controllo stesso affinché quest'ultimo possa funzionare in maniera coerente agli eventuali cambiamenti aziendali sia interni sia esterni. Pertanto,

da altri operatori della struttura aziendale, utilizzato per la formulazione delle strategie in tutta l'organizzazione, progettato per individuare eventi potenziali che possono influire sull'attività aziendale, per gestire il rischio entro i limiti del rischio accettabile e per fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi aziendali."

il continuo aggiornamento del Sistema di Controllo Interno e la realizzazione degli interventi migliorativi utili alla risoluzione di criticità rilevate, garantiscono il mantenimento e il miglioramento del sistema stesso, necessitando una adeguata reportistica delle riscontrate difformità.

*

Il D.Lgs. 231/2001 richiede uno specifico sistema di controllo che sia formato dalle componenti standard sopra analizzate ma che sia soprattutto orientato ad un'adeguata prevenzione e gestione del rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa e conseguente minimizzazione dell'impatto di tali rischi sul patrimonio della società.

La predisposizione di un modello penal-preventivo costituisce un percorso organizzativo che ha come compito principale quello di creare, in relazione alle attività sensibili della società, un sistema strutturato ed organico di procedure e attività di controllo per la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione delle attività sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione, nell'ambito di una efficiente struttura di governo dell'impresa.

In sintesi, il Modello traduce le sue componenti strutturali in strumenti operativi in grado di gestire e controllare i rischi correlati alla commissione di reati ex D.Lgs. 231/2001, come di seguito riportato.

MAZZUCHELLI 1849 ha quindi strutturato il Modello in conformità con gli standard e le specifiche richieste previste dal Decreto.

Componenti standard di un Sistema di Controllo Interno secondo C.o.S.O.	Sintesi degli strumenti operativi previsti per prevenzione, gestione e controllo rischi commissione reati ex D.Lgs.231/01
Ambiente di controllo	Codice Etico; Analisi Organizzativa; Analisi e Mappatura dei Poteri;
Valutazione dei rischi	Analisi di Valutazione dei rischi e relativa Matrice di Individuazione e Monitoraggio.
Attività di controllo	Procedure di Comportamento e Controllo (richiedono attività di reportistica) Organismo di Vigilanza (verifica periodicamente l'andamento del Modello)
Informazione e comunicazione	Attività Formativa Specifica sul Decreto 231/01 e sull'applicazione del Modello Organizzativo aziendale; Modalità di diffusione del Modello e del Codice Etico sia internamente all'Ente sia alle terze parti con il quale l'Ente si rapporta; Possibilità di comunicazioni dirette con l'OdV;
Monitoraggio	Monitoraggio e aggiornamento del Modello
Sistema disciplinare	Sistema Disciplinare

3.2) La Struttura del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di MAZZUCHELLI 1849

3.2.1) Breve storia di MAZZUCHELLI 1849

La Società fu fondata nel 1849 per iniziativa della famiglia Mazzucchelli che, generazione dopo generazione e a distanza di oltre 170 anni, continua a gestire una realtà produttiva di successo.

L'azienda si è trasformata nel tempo in grande azienda che ha come core business la lavorazione dell'acetato di cellulosa in prevalenza destinato al mercato dell'ottica e dell'occhialeria.

Le dimensioni del business hanno portato Mazzucchelli 1849 a consolidarsi in un gruppo, Gruppo Orsi Mazzucchelli, nel quale si contraddistingue come una società dagli ottimi risultati produttivi ed economici.

L'azienda possiede stabilimenti in Italia, in Cina e in Vietnam (start up con 2 linee di estrusione).

In Italia Mazzucchelli ha due stabilimenti, il primo sito a Castiglione Olona destinato ai processi di blocco, incollati, granuli e lastre con la tecnologia della coestrusione, il secondo a Venegono, destinato a magazzino e recupero scarti.

In termini geografici i principali mercati di riferimento sono l'Europa, la Cina ed indirettamente gli USA, mentre in termini di prodotto Mazzucchelli si rivolge al mercato dell'occhialeria, dei granuli, delle lastre per lo sport e la sicurezza.

Oltre ai mercati di riferimento, l'azienda è presente anche in altre applicazioni e mercati alternativi, quali ad esempio quello degli articoli per bigiotteria e toeletteria, penne, bottoni.

L'azienda è da sempre impegnata in una costante attività di ricerca e diversificazione, che la pone come una delle società più innovative nel settore plastico.

Forti sono anche i continui investimenti che vengono destinati agli efficientamenti produttivi, con importanti risvolti in termini ambientali, riducendo così sempre di più gli impatti ambientali, e con altrettanti benefici in termini di sicurezza e salute sul lavoro.

Con atto di fusione del 30.10.2015 (Repertorio n. 63.797; Raccolta n. 24.539), le società Mazzucchelli 1849 e Samco S.r.l. si sono fuse per incorporazione della seconda nella prima. A seguito di tale operazione, Mazzucchelli 1849 ha acquisito la titolarità del patrimonio immobiliare di Samco S.r.l., per il quale si rinvia all'apposito censimento di immobili e terreni predisposto da Mazzucchelli 1849, che specifica anche le relative destinazioni d'uso.

L'attività di gestione del patrimonio immobiliare esercitata da Samco S.r.l. viene oggi svolta da Mazzucchelli 1849, attraverso la propria organizzazione e con l'ausilio del personale proveniente dalla società incorporata, che è stato assunto in Mazzucchelli 1849, al fine di dare continuità alla predetta attività. Inoltre, è stata inserita in organigramma la funzione Real Estate.

In data 8 ottobre 2020 è stata incorporata tramite fusione la Mazzucchelli International B.V., società costituita per lo svolgimento di attività commerciale in Asia e, all'epoca della fusione, non operativa.

Ne consegue che nessuna incidenza nel modello è stata rilevata al riguardo.

In data 10 giugno 2021 Luxottica Group s.p.a. è diventata socio di Mazzucchelli 1849 attraverso l'acquisizione del 35,88% delle quote.

La società attualmente ha un capitale sociale di € 23.243.243,00 suddiviso in due quote. € 8.108.108,00 di proprietà di Luxottica Group s.p.a. pari al 35,88% e € 15.135.135,00 in capo a Orsi Mazzucchelli pari al 64,12%.

3.2.2) I Gruppi di società e il D. Lgs. n. 231/2001

Il D. Lgs. n. 231/2001 non contiene alcuna norma sul fenomeno dei gruppi di società.

Nel gruppo l'autonomia giuridica di ciascuna società si coordina con la espressione della comune politica di impresa dettata dalla holding, in un contesto normativo nel quale, in linea di principio, il gruppo è unità economica ma pluralità giuridica.

Nel silenzio del legislatore, spetta alla dottrina e alla giurisprudenza ricostruire lo statuto normativo del gruppo di società nella trama del diritto punitivo degli enti, individuandone i presupposti, il perimetro di applicazione e i riflessi in tema di definizione di una *compliance* adeguata alle *holding* e per le società sottoposte a controllo o direzione.

Secondo gli ultimi approdi giurisprudenziali (cfr. Cass. Pen., n. 52316/2016), la responsabilità da reato non può estendersi nell'ambito del gruppo a società estranee alla commissione del reato presupposto e non può attingere la capogruppo in modo indiscriminato, ma sussiste solo quando una persona fisica che appartenga alla medesima abbia commesso, o concorso alla commissione del reato presupposto.

La Società detiene il controllo delle seguenti società:

- Sic Plastics France SA (100%) - commerciale inattiva
- Jepsen Mazzucchelli Ltd Hong Kong (90%) - commerciale
- Mazzucchelli Vietnam Co. Ltd. (100%) - produttiva
- Mazzucchelli USA Corp. (100%) - commerciale non operativa
- Sure Mark International Ltd Mauritius (75%) - holding
- Shanghai Da Shen Ltd Cina (75%) - produttiva
- Merano 3 Srl Italia (64%) - immobiliare

Nonchè le partecipazioni nelle seguenti società:

- Interplex Mazzucchelli Private Ltd India (50%) - produttiva
- Eastman Mazzucchelli Hong Kong Ltd Hong Kong (50%) - holding e commerciale
- SAVAII Srl Italia (50%) - holding

3.2.3) Il Modello Organizzativo di MAZZUCCHELLI 1849

Il Modello di MAZZUCCHELLI 1849 si articola in:

- **Parte Generale**, all'interno della quale vengono illustrati i principi del Decreto, i compiti e la responsabilità dell'O.d.V., la formazione del personale e la diffusione del Modello nel contesto aziendale, il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni in esso contenute, le singole fattispecie di reato;
- **Parte Speciale**, predisposta in funzione dei reati che potrebbero essere commessi nell'ambito dei processi sensibili individuati ai sensi del Decreto, che prende in considerazione l'analisi organizzativa, la mappatura dei poteri, l'individuazione dei processi sensibili a determinati reati, a seguito di opportuna valutazione dei rischi, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali destinate alla prevenzione degli illeciti.

In sintesi, la struttura del Modello in funzione delle componenti del sistema di controllo interno risulta così articolato:

Componenti standard di un Sistema di Controllo Interno secondo il modello C.o.S.O. Report	Sintesi degli strumenti operativi previsti per prevenzione, gestione e controllo rischi commissione reati ex D.Lgs.231/01	Sezioni del Modello
Ambiente di controllo	Codice Etico;	Al di fuori del Modello
	Analisi Organizzativa	Parte Speciale del Modello: ALLEGATO I: Scheda Societaria: Valutazione dell'ambiente di controllo di Mazzucchelli 1849
	Analisi e Mappatura dei Poteri;	Parte Speciale del Modello: ALLEGATO I: Scheda Societaria: Valutazione dell'ambiente di controllo di Mazzucchelli 1849
Valutazione dei rischi	Analisi di Valutazione dei rischi e relativa Matrice di Individuazione e Monitoraggio.	Parte Speciale del Modello: ALLEGATO III: Risultato Valutazione dei Rischi (Risk assessment 231) di Mazzucchelli 1849
Attività di controllo	Procedure di Comportamento e Controllo Organismo di Vigilanza (verifica periodicamente l'andamento del Modello)	Parte Speciale del Modello: - Capitolo 5: Il Controllo dei Reati: Principi Generali - Capitolo 6: Le Procedure di Mazzucchelli 1849
Informazione e comunicazione	Attività Formativa Specifica sul Decreto 231/01 e sull'applicazione del Modello Organizzativo aziendale; Modalità di diffusione del Modello e del Codice Etico sia internamente all'Ente sia alle terze parti con il quale l'Ente si rapporta; Possibilità di comunicazioni dirette con l'OdV;	Parte Generale del Modello: - Capitolo 6: Informazione e Formazione
Monitoraggio	Monitoraggio e aggiornamento del Modello	Parte Generale del Modello: - Capitolo 5: Monitoraggio e Aggiornamento
Sistema disciplinare	Sistema Disciplinare	Parte Generale del Modello: - Capitolo 7: Sistema Disciplinare

3.3)Le finalità del Modello

Il Modello, predisposto da MAZZUCCHELLI 1849 sulla base dell'individuazione delle aree aziendali a più elevato rischio di commissione reati previsti dal Decreto, si propone le seguenti finalità:

- predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di MAZZUCCHELLI 1849, in particolare quelli impegnati nelle aree considerate a rischio più elevato, consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esse riportate, in un

illecito passibile di sanzione, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;

- informare tutti coloro che operano con la Società che le violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello comporteranno l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- sottolineare e confermare che MAZZUCHELLI 1849 non tollera alcun comportamento illecito e, in ogni caso, tali comportamenti sono contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale della stessa.

3.4)Le fasi di realizzazione del Modello

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle Linee Guida di Confindustria.

Fase 1: Raccolta delle informazioni

Sono state raccolte informazioni attraverso l'opportuna documentazione ed interviste con soggetti chiave della struttura aziendale e collaboratori all'interno delle singole direzioni per l'individuazione dei processi sensibili e di controllo sugli stessi e nello specifico relativamente a:

- Quadro normativo di riferimento per l'ente;
- Struttura dell'organizzazione (sistema di *corporate governance*, assetto organizzativo);
- Caratteristiche dell'organizzazione (documentazione aziendale idonea all'identificazioni di *policies* e controlli attualmente in uso dalla Società stessa).

Fase 2: Individuazione e mappatura dei rischi di commissione di reato

In seguito ai risultati raccolti nella fase precedente ed in considerazione delle previsioni e delle finalità indicate dal D.Lgs. 231/2001, si è proceduto all'individuazione dei processi a rischio di commissione di reati e delle relative azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un apposito Modello di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico MAZZUCHELLI 1849 ha dapprima mappato i processi aziendali, le aree funzionali coinvolte, le relative attività e flussi informativi, dopodiché ha individuato le possibili criticità nelle attività in funzione della presenza di alcuni requisiti come ben specificato nella Parte Speciale del Modello.

La valutazione dei rischi unitamente alla precedente fase di raccolta delle informazioni ha condotto MAZZUCHELLI 1849 ad una valutazione del pre-esistente e complessivo sistema

di controllo interno, evidenziando gli elementi necessari per il suo adeguamento ai fini del Decreto.

Fase 3: Disegno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

La valutazione dei rischi e l'analisi organizzativa ha permesso l'individuazione dei gap nel pre-esistente sistema di MAZZUCHELLI 1849 e ha consentito la costruzione di tutti gli elementi del Modello comprese le procedure di gestione e controllo, come descritto/esplicitato nella presentazione della struttura del Modello di organizzazione gestione e controllo di MAZZUCHELLI 1849.

Fase 4: Approvazione, modifiche e aggiornamenti, attuazione del Modello 231

Il Modello è stato approvato e conseguentemente adottato dal Consiglio di Amministrazione di MAZZUCHELLI 1849 tenutosi il 7 Maggio 2015.

Dal momento che il Modello rispecchia e regola la realtà organizzativa che è in continua evoluzione, nel corso del tempo potrà subire modifiche definibili come aggiornamenti, che verranno approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, possibili cambiamenti al Modello potranno derivare da variazioni normative per le quali si potrà richiedere un possibile adeguamento del presente Modello.

In virtù dell'impatto sull'organizzazione di Mazzucchelli 1849 della citata fusione per incorporazione della Samco S.r.l., la Società ha deciso di procedere con l'aggiornamento del presente Modello.

Considerato che l'attività di gestione del patrimonio immobiliare è stata valutata come nuovo processo sensibile (atteso che lo stesso impatta su più attività sensibili trasversali), la Società ha aggiornato l'allegato III "Risultato valutazione dei rischi (risk assessment 231)" e alla luce dei risultati derivanti ha rivisto le procedure del presente Modello, nonché le proprie procedure interne di organizzazione.

Successivamente, a seguito dell'implementazione del perimetro dei reati di cui al d.lgs. 231/01 e dell'introduzione dell'istituto del whistleblowing la società ha ritenuto di effettuare un ulteriore aggiornamento al modello.

L'aggiornamento del Modello è stato approvato dal C.d.A. con delibera del 5 giugno 2019. In seguito alle modifiche apportate al D.lgs. n. 231/2001 ad opera della L. n. 3 del 9.1.2019, della L. n. 39 del 3.5.2019 e della l. n. 22 del 9.03.2022 che hanno introdotto nuove fattispecie di reati presupposto, la Società ha deciso di procedere all'aggiornamento del Modello, che è stato poi adottato con delibera del C.d.A del 15.02.2023. A seguito della pubblicazione in data 10 marzo 2023 del D.Lgs n. 24 a recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937, la Società ha aggiornato il Modello, che è stato poi adottato con delibera del C.d.A. del 14/02/2024.

3.5) Destinatari Del Modello

Il Modello di MAZZUCHELLI 1849 si applica a:

a) coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società;

- b) dipendenti della Società;
- c) tutti quei soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.;
- d) coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa, quali legali, consulenti, ecc.;
- e) coloro che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura, quali, ad esempio, partner in joint-venture o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business.

Eventuali dubbi sull'applicabilità o sulle modalità di applicazione del Modello ad un soggetto od a una classe di soggetti terzi, sono risolti dall'Organismo di Vigilanza interpellato dal responsabile dell'area/funzione con la quale si configura il rapporto giuridico.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e le sue procedure di attuazione.

4) L'Organismo di Vigilanza (OdV)

Come già illustrato nei precedenti paragrafi, contestualmente all'adozione del Modello, l'Ente deve istituire un *"organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo"*, deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del medesimo, promuovendone altresì l'aggiornamento.

La Società andrà esente dalla responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001, solo se, nell'adottare il Modello, nominerà l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.), affidandogli i compiti di cui all'art. 6 del citato decreto, essendo pure necessario che detto organismo adempia con la dovuta diligenza agli obblighi insiti nella propria funzione.

Il predetto Organismo dovrà essere in grado di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni dettate dal Modello e dal Codice Etico, rilevandone e segnalandone violazioni o scostamenti comportamentali;
- sull'adeguatezza delle iniziative di informazione e di formazione intraprese dalla Società in conformità a quanto previsto dal presente Modello;
- sulla necessità di procedere ad un aggiornamento del Modello, qualora si riscontrino esigenze di adeguamento e/o di integrazione dello stesso in relazione a modifiche legislative, dell'assetto interno della Società, ovvero in caso di violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Detto organismo, in ossequio ai principi di autonomia e indipendenza che lo contraddistinguono, si dovrà dotare di un "Regolamento", nel quale saranno indicati i criteri e le modalità con le quali lo stesso dovrà esercitare le funzioni previste dalla Legge e dal presente Modello, e che verrà comunicato agli Organi societari.

Il regolamento sancisce:

- nomina dei membri e durata;
- requisiti;
- compiti e funzioni dell'OdV;
- flussi informativi verso l'OdV;
- flussi informativi da parte dell'OdV;
- modalità di convocazione e voto;
- obblighi di riservatezza;
- eventuali modifiche al regolamento.

4.1) Requisiti richiesti all'Organismo di Vigilanza

L'O.d.V. è nominato dal C.d.A., che darà atto che si è proceduto alla valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità dei membri incaricati.

Anche sulla scorta delle Linee Guida di Confindustria, i predetti requisiti così si articolano:

- **Autonomia e indipendenza:** l'OdV deve essere autonomo ed indipendente nell'esecuzione delle attività e dei compiti che è chiamato a svolgere.

L'autonomia da qualsiasi possibile forma di interferenza e di condizionamento è garantita dalla posizione gerarchica più elevata possibile che consente all'OdV di rispondere nello svolgimento delle sue funzioni solamente al CdA.

Il CdA deve mettere a disposizione dell'OdV risorse aziendali specificatamente dedicate, sia per quanto riguarda il numero sia per quanto riguarda le capacità, il tutto in relazione ai compiti affidatigli. Ulteriore requisito, indispensabile per assicurare autonomia ed indipendenza, consiste nella definizione di un adeguato budget di risorse finanziarie. L'ammontare di tale budget è proposto dallo stesso Organismo di Vigilanza che ne può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze in particolari materie, trasferte, ecc.).

In base a quanto riportato dalle Linee Guida di Confindustria, ciascun membro dell'OdV non deve rivestire ruoli operativi e decisionali tali da compromettere l'obiettività di giudizio e di conseguenza, l'autonomia e l'indipendenza dell'intero Organismo di Vigilanza. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che ciascun membro non si trovi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Società.

Pertanto, i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono:

(a) ricoprire incarichi di tipo operativo in attività considerate sensibili ai fini D.Lgs.231/01 all'interno della Società o delle società da questa controllate o che la controllano.

(b) essere coniugi, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della Società o delle società da questa controllate o che la controllano o degli azionisti di riferimento;

(c) nell'esercizio delle loro funzioni trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con MAZZUCHELLI 1849 o con le altre Società appartenenti al Gruppo.

Nel caso in cui si presenti anche una sola delle ipotesi sopra riportate, il soggetto interessato deve informare immediatamente gli altri membri dell'Organismo e deve inoltre astenersi dal partecipare alle relative delibere.

- **Professionalità:** Con l'intento di assicurare un regolare ed efficiente svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l'OdV garantisca un'adeguata professionalità², intesa come insieme delle conoscenze, degli strumenti e delle tecniche necessarie per lo svolgimento delle funzioni a lui assegnate. Sotto tale aspetto, assume rilevanza sia la conoscenza delle materie giuridiche, soprattutto in materia di reati contemplati nel Decreto, sia una adeguata competenza in materia economica, di analisi, di controllo, di gestione dei rischi aziendali, di sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc. allo scopo di:

- incrementare le professionalità utili e necessarie a svolgere la propria attività;
- garantire una maggior professionalità e autonomia dell'Organismo stesso.

Inoltre l'OdV può anche fare ricorso a professionisti esterni, con lo scopo di dotarsi di risorse valide e competenti nelle materie non di diretta competenza dei suoi membri utilizzando il budget di spesa di cui dispone.

- **Continuità d'azione:** l'Organismo di Vigilanza deve essere in grado di garantire la necessaria continuità nell'esercizio delle proprie funzioni e dei propri compiti. La continuità di azione comporta che l'attività dell'Organismo di Vigilanza sia organizzata attraverso una programmazione e pianificazione delle attività e dei controlli in base ad un piano di azione ed alla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione dell'ente.

È compito dell'OdV, in tal senso:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello stesso;
- curare l'attuazione del Modello ed assicurare il suo costante aggiornamento.

In base al principio di continuità di azione qui espresso, l'attività dell'Organismo di Vigilanza non deve limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma deve invece essere organizzata basandosi su un piano di azione programmato e sulla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione della Società.

² La professionalità dei membri dell'Organismo di Vigilanza viene garantita a seguito di un'attenta analisi dei CV e delle competenze/conoscenze dei candidati.

4.2) Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Applicando i requisiti sopra riportati alla realtà aziendale in questione e considerando la specificità dei compiti e delle funzioni che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, per svolgere tale incarico è stato nominato l'avv. Luca Franceschet.

Tale nomina, effettuata in data 7.05.2015 dal Consiglio di Amministrazione, ha determinato la scelta del suddetto professionista ritenendolo adeguato a ricoprire il ruolo di OdV monocratico. La scelta è stata effettuata considerando il possesso dei requisiti di onorabilità, autonomia, indipendenza e professionalità propri di un OdV, nonché la possibilità di una continuità d'azione che si richiede per lo svolgimento di tale funzione.

A seguito dell'accettazione da parte del soggetto nominato, la decisione è comunicata a tutti i livelli aziendali, mediante e-mail, affissione in bacheca (nei vari reparti di lavoro).

La durata della carica dell'Organo di Vigilanza è triennale; può essere rieletto.

4.3) Requisiti di eleggibilità

Sulla base di quanto stabilito dalle Linee Guida di Confindustria e riportato nei precedenti paragrafi, a ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza è richiesto il possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, nonché della competenza necessaria per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni a lui affidati.

A tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza è inoltre richiesto preventivamente di trovarsi in nessuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- la condanna, anche con sentenza non ancora definitiva, per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- situazioni in cui possono essere compromessi i requisiti di autonomia ed indipendenza;
- l'esistenza di qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi.

Nel caso in cui anche solo una delle condizioni di ineleggibilità/incompatibilità sopra elencate dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato membro dell'OdV, lo stesso deciderà automaticamente dalla carica ed il CdA dovrà provvedere alla sostituzione.

4.4) Revoca, sostituzione, decadenza e recesso

La revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo mediante delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza di giusta causa.

Si possono intendere quali presupposti che ammettono la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità (paragrafo 4.3);

- l'inadempimento agli obblighi concernenti i compiti e le funzioni affidate;
- la mancanza di buona fede e diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri membri dell'OdV;
- l'assenza ingiustificata a più di 2 adunanze dell'OdV.

Qualora si dovesse presentare uno dei presupposti di giusta causa sopra elencati, il Consiglio di Amministrazione procede con revoca della nomina a membro dell'OdV nei confronti del soggetto che non ritiene più idoneo e, dopo idonea motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima del termine stabilito come scadenza, la sopravvenuta incapacità o impossibilità dell'esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate.

La rinuncia da parte dei componenti dell'OdV può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata. In caso di decadenza o recesso di uno dei membri dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla sostituzione del componente diventato inidoneo, dandone opportuna segnalazione al Presidente dell'OdV.

4.5) Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, nell'ipotesi in cui sia collegiale, si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta uno dei membri ne faccia richiesta scritta al Presidente, e predispone una relazione informativa su base annuale per l'organo dirigente (CdA) al fine di relazionare in merito alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse. Sui compiti e sulle funzioni di competenza dell'OdV solamente il Consiglio di Amministrazione è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza, lo scopo è quello di rilevare l'adeguatezza del suo operato. In base a quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 231/2001 sono in capo all'Organismo di Vigilanza tutti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento del Modello.

All'OdV sono affidati i seguenti compiti:

- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello Organizzativo adottato dalla Società e vigilare sulla sua concreta e corretta applicazione;
- valutare l'adeguatezza del Modello di Organizzazione nel prevenire i reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001;
- relazionarsi e formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello Organizzativo;

- segnalare le violazioni accertate delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo che potrebbero comportare l'insorgere di responsabilità in capo a MAZZUCHELLI 1849;
- formulare proposte all'organo dirigente (CdA) per eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello adottato, da realizzarsi mediante modifiche e/o integrazioni derivanti da significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso, da significativi cambiamenti dell'assetto interno dell'Ente e delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa e da possibili modifiche normative;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso gli organi competenti (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale);
- disciplinare il proprio funzionamento eventualmente attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività (così come già specificato al paragrafo 4 Organismo di Vigilanza);
- se presente, predisporre ed aggiornare con continuità lo spazio nell'intranet della Società contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 e al Modello;
- controllare tutte le iniziative realizzate o da realizzarsi per garantire la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello (istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso);
- coordinarsi con le funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare dati ed informazioni relative all'applicazione del Modello;
- proporre all'organo o alla funzione titolare del potere disciplinare l'applicazione delle necessarie sanzioni, previste nel Sistema Disciplinare, presentato nell'opportuna sezione.

L'Organismo di Vigilanza per lo svolgimento delle sue funzioni ha libero accesso a tutti i documenti ed a tutte le informazioni detenute presso qualsiasi funzione della Società, per svolgere queste attività non necessita di alcun consenso preventivo. Nello svolgimento delle sue funzioni e dei suoi compiti si ribadisce la possibilità dell'OdV di avvalersi di consulenti esterni alla Società nel caso in cui si renda necessario il possesso di particolari competenze.

4.6) Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

L'OdV deve sempre essere tempestivamente informato in merito ad atti, comportamenti ed eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di MAZZUCHELLI 1849 ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Tutte le segnalazioni, da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, devono sempre essere presentate per iscritto.

Al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte è stato definito un apposito processo di segnalazione, il quale verrà portato a conoscenza di tutti i dipendenti della Società.

Valgono al riguardo le seguenti indicazioni di carattere generale:

- tutti i dipendenti e gli Organi Societari devono tempestivamente segnalare all'OdV qualsiasi violazione del Modello in particolare relativamente a:
 - commissione, o pericolo di commissione, dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;
 - comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello e di conseguenza una responsabilità di MAZZUCHELLI 1849;
- tutti i consulenti e i partner sono tenuti ad effettuare le segnalazioni relative a violazioni del Modello nei limiti e con le modalità previste contrattualmente.

Tutte le segnalazioni inoltrate all'OdV, comprese quelle anonime, vengono prese in considerazione, l'unico requisito richiesto è la presenza di elementi di veridicità e rilevanza rispetto all'attuazione del Modello.

Le segnalazioni all'OdV devono essere effettuate in forma scritta ed inviate all'indirizzo di posta elettronica odv231@mazzucchelli1849.it istituito proprio per favorire le comunicazioni verso l'OdV oppure in forma cartacea, presso lo studio legale dell'O.d.V. [sito in Varese, 21100, via Marconi n. 8], attraverso una corrispondenza riservata indirizzata allo stesso Organismo.

Quest'ultimo è tenuto ad agire in modo da garantire che i segnalanti non subiscano alcuna forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indiretta, alla segnalazione.

L'OdV, quindi, dovrà garantire adeguata riservatezza ai soggetti che riferiscono informazioni o compiono segnalazioni, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società. Ove la gestione della segnalazione comporti il coinvolgimento di funzioni aziendali o il supporto di soggetti esterni all'O.d.V., gli stessi doveri esistenti in capo all'O.d.V. volti ad assicurare la tutela della riservatezza del segnalante gravano sui soggetti coinvolti.

L'Organismo di Vigilanza potrà adottare misure deterrenti contro informazioni difformi dal vero, nel caso in cui il soggetto che le ha inoltrate fosse consapevole di tale difformità rispetto alla realtà dei fatti.

I soggetti che, in buona fede, si trovano nella condizione di presentare all'OdV eventuali segnalazioni saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante. Oltre alle segnalazioni relative a violazioni sopra descritte devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV tutte le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati previsti dal Decreto e nel caso in cui tali indagini coinvolgano la MAZZUCHELLI 1849, i suoi dipendenti o componenti degli Organi Sociali);
- qualsiasi tipo di documento dal quale potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni determinanti criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- eventuali appalti affidati a Mazzucchelli 1849 a seguito di gare a livello nazionale o europeo, ovvero a trattativa privata con un ente pubblico;
- eventuali transazioni avvenute con clienti/fornitori/partner appartenenti a paesi black list;
- particolari eccezioni/deroghe alle modalità standard e/o alle prassi locali sui pagamenti/incassi;
- contenziosi, anche stragiudiziali, relativi a tematiche inerenti il Decreto;
- report degli incidenti o gravi violazioni della security informatica che potrebbero interessare l'ambito del Decreto;
- report degli incidenti sul lavoro verificatisi in Mazzucchelli 1849 con indicazione della loro gravità;
- gravi non conformità rilevate negli audit in ambito Sicurezza (es. RSPP) e Ambiente;
- ogni altra segnalazione prevista dalle Procedure del presente Modello.

Devono inoltre essere comunicate all'O.d.V. le modifiche rilevanti dell'organizzazione aziendale quali:

- notizie relative a cambiamenti societari, organizzativi, procedurali, etc;
- aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- affitti, cessioni e acquisti di azienda o ramo d'azienda;

- significative o atipiche operazioni o mutamenti relativi alle aree di rischio individuate nel Modello.

Nel caso in cui si renda necessaria l'applicazione di provvedimenti disciplinari, questi sono sempre applicati in conformità di quanto previsto nel successivo capitolo, "Il sistema disciplinare".

4.7) Whistleblowing (segnalazioni)

Si veda l'allegato II alla Parte Generale.

4.8) Flussi informativi verso il vertice aziendale

L'OdV ha l'obbligo di comunicare con il CdA e con il Collegio Sindacale relativamente alla corretta applicazione del Modello, ad eventuali criticità riscontrate, all'esigenza di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello e alla segnalazione delle violazioni rilevate.

Per poter attuare questo flusso informativo sono previste due distinte linee di reporting:

- verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, su base periodica (almeno annuale), mediante la presentazione di una relazione scritta che illustri tutte le attività e i controlli svolti.

In particolare all'interno della relazione scritta da presentare al CdA e al Collegio Sindacale si deve considerare:

- la presenza di eventuali scostamenti verso le procedure operative previste all'interno Modello;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento, le quali comportano l'aggiunta di nuovi reati al Decreto;
- la verifica delle segnalazioni ricevute relative a violazioni del Modello e i risultati delle verifiche riguardanti tali segnalazioni;
- una valutazione generale sull'effettivo funzionamento del Modello proponendo integrazioni e modifiche dello stesso;
- un rendiconto delle spese sostenute.

Fermo restando i termini di cui sopra, l'Organo di Vigilanza può essere sempre convocato da:

- il Presidente dell'OdV;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

A sua volta l'OdV ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei sopracitati organi ogniqualvolta lo ritiene opportuno.

4.9) Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di Controllo sull'applicazione e sul rispetto effettivo del Modello, l'OdV svolge verifiche periodiche sulla capacità reale del Modello di prevenire e monitorare i Reati previsti dal D.Lgs.231/01.

Tra le attività di verifica previste, rientrano:

- il controllo a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza relativi ai Processi Sensibili conclusi da MAZZUCHELLI 1849.
- La revisione delle segnalazioni ricevute dall'OdV, delle azioni intraprese dall'OdV, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con verifiche a campione.

L'esito delle verifiche viene riportato dall'OdV in opportuni report destinati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Al fine di poter svolgere in maniera efficace ed efficiente le proprie attività ispettive all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione, e viene garantita la collaborazione delle funzioni aziendali interessate dall'indagine.

5) Aggiornamento del Modello

Qualsiasi attività di aggiornamento e modifica al fine di garantire sia l'idoneità sia l'adeguatezza del Modello per la continua prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione mediante delibera consiliare (essendo l'adozione e l'efficace attuazione del Modello precipua responsabilità dell'organo dirigente).

L'OdV è invece tenuto alla verifica effettiva del Modello al fine di valutare la possibilità di aggiornamento dello stesso diventando promotore di tale esigenza nei confronti del CdA.

Al fine di favorire l'aggiornamento sostanziale e continuo del Modello, l'Ente predispone ed attua una politica interna di mantenimento e miglioramento continuo del modello, integrando i flussi informativi a disposizione dell'OdV.

Tale politica viene attuata attraverso una specifica procedura presente nella sezione Parte Speciale, unitamente a tutte le procedure di gestione e controllo.

6) Informazione e formazione

In conformità con il Decreto, MAZZUCHELLI 1849 definisce un piano di comunicazione e formazione per rendere sempre più efficace l'attuazione del Modello all'interno dell'azienda.

La formazione e la comunicazione sono finalizzate alla corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle relative regole comportamentali per tutto il personale interessato. In particolare la formazione diretta viene erogata al personale con un grado di approfondimento, sia nei contenuti sia nelle modalità, differente in funzione del livello di coinvolgimento, del livello di rischio dell'area in cui operano.

Per quanto riguarda la comunicazione MAZZUCHELLI 1849 si propone di pubblicare e divulgare il Modello e il Codice Etico sull'intranet aziendale dandone opportuna e specifica comunicazione, in particolare per quanto riguarda il Codice Etico, ne consegna copia cartacea tutti i dipendenti. Nei confronti di fornitori e partners commerciali, l'Ente darà comunicazione scritta o elettronica sull'adozione del Modello e del codice di comportamento, resi disponibili nel sito internet aziendale, <http://www.mazzucchelli1849.it>, e il rispetto dello stesso sarà clausola indispensabile per la continuazione del rapporto. Verso i clienti MAZZUCHELLI 1849 mette a disposizione le informazioni relative all'adozione del Modello e del Codice Etico attraverso il sito aziendale.

Le attività di comunicazione e di formazione periodica vengono documentate ed aggiornate dall'OdV.

7) Il sistema disciplinare

7.1) Premessa

All'articolo 6, comma 2 lett. e) del Decreto Legislativo 231/2001 è espressamente prevista, come componente essenziale del Modello di Organizzazione, "la presenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure elencate nel Modello".

Considerando le gravi responsabilità per MAZZUCHELLI 1849 nel caso di inosservanza del Modello e del Codice Etico da parte di dipendenti, dirigenti, amministratori, sindaci e membri dell'Organismo di Vigilanza ogni singola violazione è assoggettata alle sanzioni disciplinari di seguito indicate.

L'inosservanza delle misure previste dal modello organizzativo deve attivare il meccanismo sanzionatorio previsto da quest'ultimo, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale per il reato eventualmente commesso. Anzi, un modello potrà dirsi attuato in modo efficace solo quando azionerà l'apparato disciplinare per contrastare comportamenti prodromici al reato.

Nel caso in cui il comportamento tenuto da uno dei soggetti sopra elencati integri una fattispecie di reato rilevante ai fini del Decreto, le sanzioni disciplinari contenute nel seguente sistema disciplinare trovano sempre applicazione, indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'autorità giudiziaria.

Le sanzioni disciplinari sono applicate ai dipendenti della Società nel rispetto delle procedure, disposizioni e garanzie previste dagli articoli 2104, 2105, 2106, 2118, 2119 del Codice Civile, dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (legge 30 maggio 1970 n. 300) e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati (in particolare, attualmente CCNL per gli addetti all'industria della gomma cavi elettrici ed affini e all'industria delle materie plastiche).

Secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale (cfr. sent. n. 220/1995), l'esercizio del potere disciplinare deve sempre conformarsi ai principi di:

- **proporzione**, commisurando la sanzione irrogata all'entità dell'atto contestato;
- **contraddittorio**, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato: formulata la contestazione dell'addebito, tempestiva e specifica, occorre dargli la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento.

Sebbene questi principi siano enunciati espressamente solo in relazione al lavoro subordinato (art. 2106 c.c.; art. 7 L. 300/1970, recante il c.d. Statuto dei Lavoratori), la giurisprudenza costituzionale ne ha sancito l'applicabilità nello svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro, anche autonomo o professionale. È sufficiente, infatti, che si configuri in capo ad un soggetto il potere di incidere negativamente nella sfera giuridica di un altro soggetto responsabile di un comportamento negligente o colpevole³.

Per la definizione delle sanzioni si deve tener conto della gravità della violazione commessa, della condotta complessiva tenuta dal soggetto, delle sue mansioni ed incarichi all'interno della Società e delle altre circostanze che di volta in volta saranno rilevanti.

Al principio di tipicità delle violazioni, ovvero di descrizione delle condotte vietate, si accompagnerà quello dell'adeguata pubblicità del suddetto sistema.

Il presente documento dovrà quindi essere portato a conoscenza degli organi sociali, di tutti i lavoratori e dei soggetti terzi, anche mediante affissione nelle sedi ed unità operative della Società.

7.2)I destinatari del sistema disciplinare

Il sistema disciplinare dovrà trovare applicazione nei confronti dei seguenti soggetti:

- dipendenti della Società (si intendono tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica o dal livello);
- membri del Consiglio d'Amministrazione;
- componenti del Collegio Sindacale;
- Organismo di Vigilanza;

³Così anche le Linee Guida di Confindustria, pag. 51.

- soggetti terzi (ovvero coloro - consulenti, collaboratori, procuratori, etc. che sono, comunque, tenuti al rispetto del Modello e del Codice Etico).

Occorrerà quindi prevedere l'attribuzione del potere disciplinare alternativamente in capo al C.d.A., oppure al Collegio Sindacale, ovvero all' A.D., a seconda dello specifico soggetto destinatario, nonché autore della violazione, delle disposizioni previste dal presente Modello e/o dal Codice Etico.

7.3) Violazione del Modello: le condotte rilevanti

Ai fini del presente Sistema Disciplinare si considerano violazione del Modello tutte le condotte, commissive od omissive (anche colpose), idonee a pregiudicare l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/01. La finalità del sistema disciplinare e sanzionatorio è quella di reprimere qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel Modello adottato dalla Società.

In particolare sono sottoposte al Sistema le seguenti violazioni:

- le violazioni delle procedure previste nel Modello adottato da MAZZUCHELLI 1849 o l'attuazione, nell'esecuzione di attività a rischio reato, di comportamenti non conformi a quanto espressamente prescritto dal Modello, (sia nel caso che esponano sia che non esponano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati previsti);
- la violazione dei principi e delle norme comportamentali contenute nel Codice Etico e nel Modello;
- la violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- ingiustificato impedimento d'accesso alle informazioni e alla documentazione nei confronti di tutti i soggetti preposti ai controlli;
- assenza o non corretta vigilanza sulle condotte del personale che opera nel proprio ambito di responsabilità;
- l'omissione o la violazione di qualsiasi prescrizione del Modello finalizzata a garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, ovvero a prevenire inquinamento o danno ambientale.
- La violazione del diritto di riservatezza del segnalante nell'ipotesi di segnalazione di cui al par. 4.6.
- La discriminazione o ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
- La comunicazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave

7.4) Principi generali di commisurazione delle sanzioni

Requisito rilevante per la commisurazione delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alle violazioni commesse. Saranno quindi oggetto di specifica analisi i seguenti elementi:

- gravità della violazione;
- eventuale recidiva nella violazione;
- gravità del pericolo e/o del danno cagionato alla Società;
- tipologia di autore della violazione.

7.5) Misure applicabili nei confronti dei dipendenti

Le violazioni, poste in essere dai dipendenti, delle regole comportamentali e delle procedure previste all'interno del Modello Organizzativo, nonché dei principi contenuti nel Codice Etico, costituiscono illeciti sottoposti al sistema disciplinare e sanzionatorio. La tipologia di sanzioni irrogabile è conforme ai dettami del CCNL applicabile e le singole sanzioni saranno definite in coerenza con l' art. 7 statuto dei lavoratori L. n. 300/70.

In relazione alla gravità della violazione riscontrata le sanzioni che potrebbero essere comminate sono le seguenti:

a) conservative del rapporto di lavoro:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa fino all'importo di tre ore di paga ed indennità di contingenza;
- sospensione dal lavoro fino a tre giorni;

b) risolutive del rapporto di lavoro:

- licenziamento per mancanze⁴.

Tali sanzioni sono comminate nel rispetto dei seguenti principi generali.

La Società non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza aver preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione deve essere effettuata in forma scritta, con specifica indicazione dei fatti costitutivi. I provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla documentata notificazione della contestazione, nel corso dei quali il lavoratore può presentare giustificazioni. Tali giustificazioni si ritengono accolte se il provvedimento disciplinare non è comminato entro dieci giorni successivi alla presentazione delle stesse, a meno che durante tale periodo l'azienda non sia venuta in possesso di tutti gli elementi

⁴ Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore non in prova, non può essere risolto da nessuna delle due parti, salvo i casi per i quali è espressamente prevista la possibilità di procedere con il licenziamento per mancanze, senza un periodo di preavviso i cui termini sono stabiliti dall'articolo 56, comma 6, del CCNL.

di giudizio e di tale circostanza abbia informato per iscritto, entro il predetto termine, il lavoratore.

Non si tiene conto a nessun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

7.5.1) Multe e sospensioni

Incorre nei provvedimenti di multa e sospensione il lavoratore che commette:

- violazione, che configuri lieve irregolarità, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o nel Codice Etico;
- violazioni che determinino un danno patrimoniale non grave alla Società (compresa l'integrità dei beni aziendali);
- qualsiasi mancanza che arrechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene relativamente agli obblighi previsti nel Modello e nel Codice Etico.

Le condotte sopra riportate costituiscono un'elencazione esemplificativa, e non esaustiva, delle condotte rilevanti ai dichiarati fini.

La multa⁵ è comminata quando vengono riscontrate mancanze di minor rilievo, la sospensione per quelle di maggior rilievo.

7.5.2) Licenziamento per mancanze

La sanzione del licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitta, con la perdita dell'indennità di preavviso, ogni qualvolta il lavoratore commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o provochi alla Società grave nocimento morale o materiale che possa determinare la concreta applicazione a carico di MAZZUCHELLI 1849 della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, o qualora il lavoratore compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscano reato.

A titolo di esempio la sanzione è applicabile nei seguenti casi:

- grave insubordinazione o mancata osservanza degli ordini dei superiori;
- dolosa violazione o elusione di procedure con rilevanza esterna, (a titolo esemplificativo tale condotta può essere realizzata attraverso un comportamento diretto a realizzare inequivocabilmente uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001);
- dolosa violazione o elusione del sistema di controllo, (a titolo esemplificativo tale condotta può essere realizzata mediante la distruzione od alterazione della documentazione relativa alla procedura, oppure impedendo l'accesso a documenti ed informazioni da parte degli organi preposti, compreso l'Organismo di Vigilanza).

⁵ L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o in mancanza di questo all'INPS.

Le condotte sopra riportate costituiscono un'elencazione esemplificativa, e non esaustiva, delle condotte rilevanti al dichiarato fine.

7.6) Misure applicabili nei confronti dei Dirigenti

La condotta dei Dirigenti, che violi i contenuti del Codice Etico e del Modello, è sanzionata secondo le modalità previste per le altre categorie di lavoratori dipendenti. In ogni caso si considerano, la gravità oggettiva della condotta illecita, il grado di colpa o dolo, la reiterazione o meno del medesimo comportamento, l'intenzionalità dello stesso e le altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Quando per la violazione commessa non è prevista come sanzione la risoluzione del rapporto di lavoro, gli episodi di condotta illecita devono comunque essere riportati nelle rispettive schede valutative. L'annotazione nella scheda valutativa ha una duplice funzione: da un lato è utile per la memorizzazione di eventuali recidive, dall'altro comporta una considerazione negativa ai fini del conferimento di ulteriori incarichi e deleghe, nonché in sede di elargizione di gratifiche, premi, benefit, aumento dei compensi.

7.7) Misure applicabili nei confronti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione

In caso di violazione di una o più prescrizioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione da parte degli Amministratori o dei Sindaci della Società, l'Organismo di Vigilanza deve tempestivamente darne notizia agli altri membri del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, nonché all'Assemblea dei Soci.

È in capo all'organo sociale del quale fa parte il responsabile della violazione il compito di stabilire le iniziative più appropriate ed idonee coerentemente con la gravità della violazione commessa e conformemente ai poteri previsti dalla legge e dallo Statuto. Nei casi più gravi, è inoltre prevista la possibilità, sempre in capo all'organo sociale, di procedere alla revoca della carica e/o dell'incarico affidato al soggetto. Configura altresì comportamento sanzionabile il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione verso l'OdV delle violazioni, anche presunte, del Modello.

7.8) Misure applicabili nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Qualora la violazione riscontrata sia imputabile ad un membro dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede all'immediata revoca dell'incarico.

Sono considerate infrazioni sanzionabili, ai sensi del presente sistema disciplinare, tutte le ipotesi di comportamento negligente e/o di imperizia da parte dei membri dell'OdV che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello.

7.9) Misure applicabili nei confronti di collaboratori esterni, agenti, consulenti

Qualsiasi comportamento posto in essere da collaboratori, agenti e consulenti che intrattengono rapporti in nome e/o per conto o sotto il controllo di MAZZUCHELLI 1849, in contrasto con le regole che compongono il presente Modello a presidio del rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, è sanzionato secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti. In particolare, i contratti devono prevedere l'applicazione di una penale o, nei casi più gravi, l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro.

A tal fine, MAZZUCHELLI 1849 si impegna ad inserire specifiche e dettagliate clausole nei contratti e nelle lettere di incarico, che prevedano le sanzioni irrogabili.

Le infrazioni, se pure lievi, sono comunque valutate negativamente ai fini del rinnovo del contratto e /o dell'incarico.

Qualora, da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, la stessa si riserva il diritto di promuovere un'azione di risarcimento dinanzi alle competenti sedi giudiziarie per una migliore tutela dei propri interessi.

7.10) Misure applicabili in caso di condotte ritorsive, discriminatorie o comunque lesive della tutela del segnalante o in caso di segnalazioni non veritiere sorrette da dolo o colpa grave

La Società non consente né tollera alcuna forma di ritorsione o azione discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- licenziamento
- demansionamento
- trasferimento ingiustificato
- molestie sul luogo di lavoro

o qualsiasi altro tipo di comportamento che determini condizioni di lavoro gravose o intollerabili.

Per i provvedimenti presi o i comportamenti messi in atto con lo scopo ritorsivo o discriminatorio nei confronti del dipendente che ha effettuato una segnalazione, la sanzione disciplinare può variare dall'ammonizione scritta fino al licenziamento, a seconda della gravità dei comportamenti posti in essere, della reiterazione, dell'intensità, in ossequio ai principi di proporzionalità ed adeguatezza.

Parimenti, la società sanziona l'utilizzo della procedura di segnalazione di illeciti e irregolarità per l'inoltro di segnalazioni infondate, se effettuate con dolo o colpa grave. la sanzione disciplinare può variare dall'ammonizione scritta fino al licenziamento, a

seconda delle caratteristiche dell'infondatezza. In caso di colpa grave non può applicarsi la sanzione del licenziamento.

7.11) Comunicazione e diffusione

Il presente sistema disciplinare, conformemente all'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, è portato a conoscenza di tutti i lavoratori a cura dell'Ufficio del Personale della Società mediante diversi e specifici strumenti di comunicazione (ad esempio attraverso posta elettronica, rete intranet aziendale, comunicazioni di servizio, ecc.).

ALLEGATI PARTE GENERALE

ALLEGATO I: Catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti

1) Singole fattispecie di reato

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della Società (c.d. reati presupposto) sono solo quelle tassativamente previste dal legislatore nel Decreto, e riportate in questo paragrafo.

2) Reati commessi nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25⁶)

Al fine di comprendere i reati richiamati dagli art. 24 e 25 del Decreto, meglio descritti nel prosieguo, è opportuno specificare alcuni concetti.

La **Pubblica Amministrazione** (in breve, anche "P.A.") può essere definita come l'insieme di tutti i soggetti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni, enti nazionali e non, ecc.) e in alcuni casi privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, società per azioni miste, etc.) e di altre figure, che svolgono una funzione pubblica nell'interesse pubblico della collettività.

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "*ente della Pubblica Amministrazione*" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, in forza di norme di diritto pubblico e di atti autorizzativi.

La definizione di **pubblico ufficiale** è contenuta nell'art. 357 del codice penale: assume tale qualifica "*chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*".

La norma in commento precisa che "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi*". I "pubblici poteri" richiamati dall'articolo in questione sono il potere legislativo, il potere giudiziario e, più in generale, tutti quei poteri riconducibili alla "pubblica funzione amministrativa".

A fini meramente esemplificativi, possono assumere la qualifica di pubblico ufficiale:

a) soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio:

⁶Articolo modificato dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 2), della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e dall'art. 1, comma 9, legge n. 3 del 2019.

- parlamentari e membri del Governo;
 - consiglieri regionali e provinciali;
 - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
 - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
- b) soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
- magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, vice pretori onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
 - soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);
- c) soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
- dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);
 - dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);

- privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, soggetti privati dotati di poteri autoritativi operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico, dipendenti di Trenitalia, nell'esercizio di attività quali il controllo del titolo di viaggio).

*

La definizione di **incaricato di pubblico servizio** è collocata nell'articolo 358 del codice penale, dove viene specificato che si deve intendere colui che, a qualunque titolo, svolge *"un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc..

Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale (cioè attività di prevalente natura applicativa od esecutiva, non comportanti alcuna autonomia o discrezionalità o che prevedono unicamente il dispiegamento di energia fisica: ad esempio, operatore ecologico, dipendente comunale addetto alla sepoltura di salme ecc.).

*

Inoltre, l'art. 322 *bis* c.p. estende la punibilità dei reati di corruzione, di induzione indebita a dare o promettere utilità e di concussione e di altri reati contro la PA anche alle ipotesi in cui l'illecito coinvolga:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- funzionari, agenti operanti presso le Comunità europee o soggetti che svolgono funzioni equivalenti;
- soggetti che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

- soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e dell'incaricato di pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri non appartenenti all'Unione europea od organizzazioni pubbliche internazionali;
- giudici, procuratore, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, membri ed addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

*

In conclusione, deve essere ribadito che, ai fini dell'assoggettabilità allo statuto penale della pubblica amministrazione, ciò che rileva è il concreto esercizio di una pubblica funzione o l'effettivo espletamento del pubblico servizio, senza che assuma rilievo la sussistenza o meno di un rapporto di dipendenza tra il soggetto e l'ente.

Anche un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione può dunque rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p..

Da tale principio derivano due conseguenze: da un lato, non può in alcun modo escludersi la possibilità che un'attività qualificabile come pubblica sia espletata da un soggetto formalmente privato; dall'altro, le connotazioni pubblicistiche dell'ente possono assumere importanza solo se e nella misura in cui si traducono in intrinseche e oggettive caratteristiche dell'attività dell'ente destinata ad assumere carattere pubblicistico.

*

2.1) Peculato (art. 314 c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso di denaro o di altra cosa mobile appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropria ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri; la sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE.

2.2) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità; la sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE.

2.3) Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui finanziamenti e contributi ottenuti dallo Stato italiano o da un altro ente pubblico o dalle Comunità Europee sono utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'elemento oggettivo consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro; l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di utilizzare i contributi o altro per un fine diverso da quello per cui sono stati ricevuti.

2.4) Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)

Questo delitto si realizza nel caso in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengono, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati, ecc. concessi o erogati dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee.

In questo caso il reato si consuma al momento dell'ottenimento del finanziamento.

Trattasi di una fattispecie sussidiaria, poiché si configura solo nei casi in cui la condotta non integri il più grave reato di truffa in danno allo Stato o altro ente pubblico.

2.5) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

La fattispecie in esame punisce la condotta di chi, mediante artifici o raggiri, induce taluno in errore procurandosi un ingiusto profitto, in danno dello Stato o altro ente pubblico.

A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

La truffa può essere commessa anche in forma omissiva, ovvero qualora si omettano informazioni che si è obbligati a fornire e che, se conosciute dall'Ente, avrebbero necessariamente condizionato in maniera negativa la sua volontà negoziale.

Trattasi di delitto a cooperazione necessaria il cui elemento materiale consta di quattro elementi:

- una particolare condotta fraudolenta posta in essere dall'agente che si concretizza nel porre in essere i c.d. artifici o raggiri, che devono mirare ad indurre taluno in errore ma non devono essere necessariamente idonei ad indurre in inganno;
- l'induzione in errore del soggetto passivo conseguentemente agli artifici o raggiri posti in essere dall'agente;
- il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto che è stato indotto in errore;

- il verificarsi di un danno patrimoniale in capo al soggetto passivo del reato da cui derivi il conseguimento di un ingiusto profitto per il soggetto agente o altri.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico: il soggetto agente intende trarre il soggetto passivo in inganno e mira, attraverso l'inganno, a che quest'ultimo effettui una disposizione patrimoniale da cui derivi un profitto per sé o per altri.

2.6) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la condotta di truffa (già descritta al precedente punto 8.1.3) abbia ad oggetto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concesse o erogate dallo Stato, altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. Questa fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, come, a titolo esemplificativo, nel caso di trasmissione di dati non corrispondenti al vero o di predisposizione di documentazione falsa, con l'obiettivo di ottenere i predetti contributi.

Il delitto in esame non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma richiede *"un'opera fraudolenta capace di vanificare o di rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti"* (cfr. Cass. Pen., n. 26351/2002).

2.7) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Questo delitto punisce chi, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, si procuri un ingiusto profitto con danno allo Stato o altro ente pubblico.

L'elemento oggettivo consiste nella modificazione della consistenza materiale o nella modificazione di dati o programmi di un sistema informatico/telematico.

Detta fattispecie potrebbe concretizzarsi, ad es., ponendo in essere una frode informatica per corrispondere imposte e contributi previdenziali in misura inferiore a quella dovuta. La frode informatica si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta viene posta in essere sul sistema informatico e non coinvolge la persona e può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" di cui all'art. 615 ter c.p..

2.8) Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio abusi della sua qualità o dei suoi poteri per costringere o indurre taluno a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità non dovutegli.

Il reato si consuma con la dazione o la promessa.

La concussione consiste nell'abuso costrittivo attuato dal pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia di un danno ingiusto, che determina la soggezione psicologica del

destinatario (senza però annullarne la sua libertà di autodeterminazione), il quale, senza ricavarne alcun vantaggio, è posto davanti all'alternativa di subire il male prospettato o promettere/corrispondere l'utilità richiesta (cfr. Cass. Pen., S.U., n. 12228/2014).

2.9) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Tale ipotesi di reato si realizza nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa.

L'espressione "*esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri*", novellata con la riforma del 2012, rinvia a qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all'ufficio.

Non è più necessario che venga dimostrata, come richiesto nel vigore della precedente formulazione della norma, la sussistenza di un nesso causale tra la prestazione o l'utilità erogata e uno specifico provvedimento della P.A.

Il reato si configura, ad esempio, quando il pubblico ufficiale riceve denaro o altri vantaggi per compiere/omettere/ritardare/rilasciare atti.

La condotta potrà concretizzarsi, in via esemplificativa:

- 1) favorendo l'aggiudicazione di un contratto;
- 2) influenzando, in fase di esecuzione di un contratto, sull'esito dello stesso;
- 3) favorendo l'ottenimento di un'autorizzazione o l'esito di un'ispezione;
- 4) influenzando sul rilascio di autorizzazioni, certificazioni, ecc.;
- 5) facilitando l'assegnazione di un finanziamento.

La condotta dell'offerente, inteso come colui che corrompe il pubblico ufficiale, potrebbe esplicarsi:

- 1) assumendo persone gradite ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e dai quali si intende ottenere favori;
- 2) offrendo omaggi a dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- 3) sponsorizzando in modo anomalo dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- 4) assegnando incarichi di consulenza in modo non trasparente, ecc.;
- 5) sostenendo spese di rappresentanza a beneficio di dipendenti della Pubblica Amministrazione, ecc.

2.10) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

La fattispecie punisce il pubblico ufficiale che riceve denaro o altra utilità, per sé o per altri, ovvero ne accetta la promessa, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio anche se apparentemente regolare.

2.11) Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

Se la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio ha ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, o stipulazione di contratti nei quali è interessata l'amministrazione alla quale l'ufficiale appartiene, la pena è aumentata.

2.12) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Se le condotte di cui agli artt. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione) e 319 c.p. (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio) sono tenute per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, viene realizzata la particolare fattispecie autonoma di corruzione in atti giudiziari.

Ipotesi configurabile, ad es., nel caso in cui la Società sia parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio, corrompa un pubblico ufficiale (ovviamente attraverso l'operato di un soggetto ad essa riconducibile).

2.13) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Il reato si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio abusa della sua qualità o dei suoi poteri con lo scopo di indurre un soggetto a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

A differenza che nella concussione (art. 317 c.p.), qui l'induzione indebita si realizza poiché il soggetto attivo (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario. Quest'ultimo, pur disponendo di un margine di autodeterminazione più ampio che in caso di concussione, cede alla richiesta di prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un vantaggio personale (cfr. . Cass. Pen., S.U., n. 12228/2014).

2.14) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

2.15) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

L'articolo 321 c.p. prevede l'applicazione delle pene anche per coloro che danno o promettono denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio (corruttore).

È punito anche il soggetto che, per effetto dell'abuso di potere del funzionario pubblico, versa o promette il denaro o altra utilità.

Nelle fattispecie corruttive c'è un accordo tra corrotto e corruttore, finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione e nella induzione indebita

a dare o promettere utilità il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

2.16) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si realizza quando taluno offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere, omettere di compiere o ritardare un atto del suo ufficio. L'offerta illecitamente avanzata al pubblico ufficiale deve essere da costui rifiutata. È punito anche il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio che sollecita la promessa o dazione di denaro/altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

2.17) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

In forza della predetta norma, i reati elencati si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; Le disposizioni su induzione indebita, pene per il corruttore e istigazione alla corruzione si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nell'elenco di cui al paragrafo che precede; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo paragrafo sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

2.18) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. La sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE.

2.19) Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)

La fattispecie in esame punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. Alla stessa pena soggiace chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

2.20) Causa di non punibilità con riferimento ai reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, pene per il corruttore, corruzione e concussione indebita di cui all'art. 322 bis (art. 323 ter c.p.)

La norma dispone che non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti indicati in rubrica se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

La causa di non punibilità non opera quando la denuncia è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato.

2.21) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi.

La norma identifica un atteggiamento che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. Si richiede anche un comportamento, da parte del privato fornitore, non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale: in questo consiste l'elemento della frode.

Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 <i>bis</i> c.p.);	Fino a 500 quote.	Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio.
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art.316 <i>ter</i> c.p.);	Da 200 a 600 quote se il profitto di rilevante entità, ovvero se il danno derivato è di particolare gravità.	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)		
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione		Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<p>Europea (art.640, comma 2, n.1, c.p.);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 <i>bis</i> c.p.); - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 <i>ter</i> c.p.). 		
<ul style="list-style-type: none"> - Peculato (art. 314 c.p.) - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); - Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, comma 1 e 3, c.p.); - Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.). - traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	<p>Fino a 200 quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p style="text-align: center;">NO</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 <i>ter</i>, comma 1, c.p.); - Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.); - Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, comma 2 e 4, c.p.). 	<p>Da 200 a 600 quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>Per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni interdittive:</p>

<p>- Frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);</p>		<p>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>- Concussione (art. 317 c.p.);</p> <p>- Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ex art. 319 bis c.p.);</p> <p>- Corruzione in atti giudiziari, se taluno è condannato ingiustamente alla detenzione (art. 319 ter, comma 2, c.p.);</p> <p>- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater);</p>	<p>Da 300 a 800 quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>Per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), si applicano tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p>

<p>- Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri d'ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.).</p>		<ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi
---	--	---

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati all'art. 25, commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni).

*

3) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis⁷)

3.1) Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo VII (Dei delitti contro la fede pubblica), Capo III (falsità in atti) del codice penale riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Per documento informatico si intende qualsiasi supporto informatico contenente dati o informazioni o programmi destinati ad elaborare tali dati.

3.2) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Il reato si configura con l'intrusione abusiva in un sistema informatico protetto da specifiche misure di sicurezza o quando si permane al suo interno contro la volontà - espressa o tacita - di chi ha il diritto di escluderlo.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso quale coscienza e volontà di entrare in un sistema e di permanervi contro la volontà dell'avente diritto.

3.3) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

La fattispecie si realizza nel momento in cui, per procurarsi un profitto o arrecare altrui danno, sono detenute o diffuse abusivamente parole chiave, codici, o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico/telematico protetto da misure di sicurezza ovvero sono fornite indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, in quanto la condotta deve essere perpetrata al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ovvero per cagionare un danno.

3.4) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

Il reato si configura nel momento in cui qualcuno, con lo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o i dati o i programmi in esso contenuti, o con lo scopo di causare l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, importa o diffonde apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (ad es. virus) idonei a tale scopo.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, ovvero la coscienza e volontà nel porre in essere una delle condotte descritte al fine di danneggiare il sistema.

⁷Articolo aggiunto dall'art. 7 della L. 18 marzo 2008, n. 48, per la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno".

3.5) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Il delitto in esame punisce il soggetto che fraudolentemente intercetta, impedisce o interrompe comunicazioni relative ad un sistema informatico o intercorrenti tra più sistemi.

È punita anche la rivelazione al pubblico, mediante qualsiasi mezzo, delle comunicazioni di cui al primo periodo.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di porre in essere una delle condotte sopra descritte.

3.6) Detenzione, diffusione e Installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

La fattispecie si configura nel momento in cui sono illecitamente installate apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad uno o più sistemi informatici.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico.

3.7) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Il reato si realizza nel momento in cui taluno distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

L'elemento soggettivo è il dolo generico.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema la pena è aumentata.

3.8) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

La struttura del reato è analoga a quella descritta nell'art. 635 bis c.p., sia dal punto di vista delle condotte rilevanti, dell'oggetto materiale del reato nonché dell'elemento soggettivo.

La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che le informazioni, i dati e i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque, di pubblica utilità.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema la pena è aumentata.

Il reato si configura quando un soggetto, attraverso le condotte già elencate per il reato previsto dall'art. 635 bis c.p., oppure attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende -in tutto o in parte- inutilizzabili sistemi informatici altrui.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena prevista è aumentata.

3.9) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

Se il fatto di cui al precedente punto 3.9) riguarda sistemi informatici di pubblica utilità.

3.10) Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Il reato si configura nel momento in cui il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, per procurarsi ingiusto profitto o arrecare altrui danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico che va ricercato nel fine ulteriore del certificatore di procurare a sé un ingiusto profitto ovvero di cagionare ad altri un danno.

3.11) Frode informatica (Articolo 640-ter c.p.)

Commette il reato chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la pena è aumentata.

3.12) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 <i>ter</i> c.p.); - Detenzione, diffusione e Installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 <i>quater</i> c.p.); - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 <i>quinqües</i> c.p.); - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 <i>bis</i> c.p.); - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 <i>ter</i> c.p.); - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 <i>quater</i> c.p.); - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 <i>quinqües</i> c.p.). 	<p style="text-align: center;">Da 100 a 500 quote.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - L'interdizione dall'esercizio dell'attività. - La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. - Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<p>- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 <i>quater</i> c.p.);</p> <p>-Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 <i>quinquies</i> c.p.).</p>	<p>Fino a 300 quote.</p>	<p>-La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.</p> <p>- Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>- documenti informatici (art. 491 <i>bis</i> c.p.);</p> <p>- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 <i>quinquies</i> c.p.).</p>	<p>Fino a 400 quote.</p>	<p>Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.</p> <p>Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Frode Informatica (art. 640ter c.p.)</p>	<p>Fino a 500 quote</p>	<p>interdizione dall'esercizio dell'attività; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

*

4) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter⁸)

4.1) Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma)

Quando tre o più soggetti si associano tra loro con lo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti.

Per incorrere nel reato non è necessario commettere materialmente uno dei c.d. delitti fine, la sola adesione all'associazione configura il reato.

La condotta incriminata è caratterizzata dall'accordo tra tre o più persone per formare una struttura stabile, dotata di una personalità formalmente distinta da quella dei singoli

⁸Articolo inserito dall'art. 2, comma 29, della L. 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

partecipanti ed, in concreto, idonea a realizzare uno specifico e predeterminato programma sociale.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, ovvero coscienza o volontà di costituire un'associazione vietata, con l'ulteriore scopo di realizzare altri delitti.

4.2) Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, al traffico di organi prelevati da persona vivente, all'acquisto e alienazione di schiavi, ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.)

Punisce l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di specifici reati: riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 *bis* c.p.) acquisto e alienazione di schiavi (art. 603 c.p.), violazione delle disposizioni sull'immigrazione clandestina.

4.3) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata oltre che dalla realizzazione dei c.d. delitti fine anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, il perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri e, infine, il turbamento del libero esercizio del voto.

Un'associazione è di tipo mafioso qualora utilizzi il "metodo mafioso" per la realizzazione del programma criminoso, vale a dire quando per la realizzazione del programma criminoso si utilizza verso l'esterno e in danno degli offesi "la forza intimidatrice" e a loro volta gli stessi offesi si trovino in una condizione di "assoggettamento e omertà" nei confronti dell'associazione stessa in virtù dell'intimidazione da questa esercitata.

L'elemento soggettivo è caratterizzato nella coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa, con l'ulteriore scopo di perseguire i fini criminali descritti dalla norma.

L'applicabilità della norma è estesa anche a quelle organizzazioni criminali nominativamente diverse dalle associazioni mafiose, ma sostanzialmente e strutturalmente analoghe.

4.4) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

La condotta punita è la promessa di voti in cambio dell'erogazione di denaro.

4.5) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

La fattispecie punisce il sequestro di persona con lo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

La condotta consiste nel privare taluno della libertà personale da intendersi come privazione della libertà di locomozione e di movimento.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico in quanto il soggetto agente opera al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

4.6) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

4.7) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309/1990)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del T.U. 309/1990., inerenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

4.8) Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo⁹ (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Quando un soggetto fabbrica, introduce all'interno del territorio dello Stato, vende cede o detiene, in luogo pubblico o aperto al pubblico, armi o esplosivi.

⁹Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

4.9) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> - Associazione a delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, sesto comma, c.p.); - Associazione di tipo mafioso (art. 416 <i>bis</i> c.p.); - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 <i>ter</i> c.p.); - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); - altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 <i>bis</i> c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso; - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309). 	<p style="text-align: center;">Da 400 a 1000 quote.</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<p>- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);</p> <p>- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).</p>	<p>Da 300 a 800 quote.</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	----------------------------	--

Nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra elencati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

*

5) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis¹⁰)

5.1) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Il reato punisce la contraffazione di monete nazionali o straniere; l'alterazione di monete attuata allo scopo di dare ad esse un valore superiore; la consapevole introduzione nello Stato o detenzione o spendita o altrimenti messa in circolazione di monete contraffatte o alterate; l'acquisto o recezione di monete contraffatte o alterate allo scopo di metterle in circolazione.

¹⁰Articolo aggiunto dall'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro"; modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), nn. 1 -2 - 3 - 4, della L. 23 luglio 2009, n. 99, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

5.2) Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

La fattispecie si configura ogniqualvolta un soggetto altera monete nazionali o straniere ovvero consapevolmente le introduce nel territorio dello Stato o le detiene, spende o mette in circolazione, nonché le acquista o riceve al fine di metterle in circolazione .

5.3) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Il reato si realizza quando, senza concerto con l'autore del reato, taluno introduce nello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione.

5.4) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

La fattispecie si verifica nel momento in cui un soggetto spende o mette in circolazione monete falsificate o alterate ricevute in buona fede. Il soggetto si è reso conto della falsità delle stesse.

5.5) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Il reato di falsificazione o alterazione può avere ad oggetto, oltre che le monete, i valori di bollo. Ciò vale anche per le ipotesi delittuose di introduzione nello Stato, di acquisto o detenzione o di messa in circolazione dei predetti valori di bolli.

5.6) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Il delitto si configura nel caso in cui un soggetto contraffà carta filigranata utilizzata per la fabbricazione delle carte di credito o dei valori di bollo ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

5.7) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

- Il reato punisce la condotta del soggetto che fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, se il fatto non costituisce un più grave reato.

La fattispecie si configura anche nel caso in cui ad essere fabbricati, acquistati, detenuti o alienati siano ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione e l'alterazione.

5.8) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Per configurare l'ipotesi di reato non è necessario partecipare o concorrere alla contraffazione o alterazione di valori di bollo, ma è sufficiente il mero utilizzo degli stessi, anche in buona fede.

5.9) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

La fattispecie punisce l'alterazione, la contraffazione o anche solamente l'utilizzo marchi, segni distintivi- nazionali od esteri- di prodotti industriali, brevetti, disegni, modelli industriali- nazionali od esteri- contraffatti o alterati.

5.10) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Il reato è integrato quando un soggetto introduce nel territorio dello Stato, per trarne profitto, prodotti industriali riportanti marchi o segni distintivi, nazionali od esteri, contraffatti o alterati.

Inoltre, chi detiene per la vendita o pone in vendita o mette in circolazione, per trarne profitto, tali prodotti.

5.11) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	Da 300 a 800 quote.	
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.); - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).	Fino a 500 quote.	Per un periodo non superiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)	Si applicano le sanzioni stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454 ridotte da un terzo alla metà.	amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)	Fino a 200 quote.	
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	Si applicano le sanzioni stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464 ridotte di un terzo.	
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati, fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, primo comma, c.p.)	Fino a 300 quote.	
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).	Fino a 500 quote.	

*

6) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1¹¹)

6.1) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il delitto in esame è un reato di pericolo nonché una figura residuale rispetto agli altri delitti, stante la clausola di sussidiarietà inserita. È punibile solo su querela della persona offesa.

¹¹Articolo aggiunto dall'art. 17, comma 7, lettera b), della L. 23 luglio 2009, n. 99, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".

La condotta consiste: nell'adoperare violenza sulle cose ovvero nell'utilizzare qualsiasi energia fisica su una cosa danneggiandola, trasformandola o mutandone la destinazione d'uso ovvero nell'adoperare, alternativamente, mezzi fraudolenti ossia artifici e raggiri idonei a trarre in inganno, per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, caratterizzato dal fatto che l'agente deve agire al fine di causare l'impedimento o il turbamento.

6.2) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

La condotta consiste nel compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia. Gli atti di concorrenza sono tutti quegli atti compiuti al fine di produrre o vendere di più rispetto ad altri soggetti che esercitano la medesima attività. Il soggetto attivo del reato è chiunque eserciti un'attività commerciale, industriale o produttiva.

Tali atti devono essere compiuti usando violenza sulle cose o minaccia, laddove per minaccia si intende la prospettazione di un male ingiusto e futuro il cui realizzarsi dipende dalla volontà del soggetto che la mette in atto.

6.3) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La fattispecie si realizza quando un soggetto arreca danno all'industria nazionale mediante la vendita di prodotti industriali con marchi, nomi o segni distintivi contraffatti o alterati.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico.

6.4) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato è configurabile quando un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale o spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente un bene mobile per un altro, oppure un bene mobile che differisce rispetto a quello concordato per origine, provenienza, qualità o quantità.

L'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di consegnare una cosa diversa.

6.5) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato punisce la condotta di chi pone in vendita o in commercio beni alimentari non genuini spacciandoli, con l'inganno, per tali.

Per sostanze alimentari si intendono tutti quelle sostanze destinate all'alimentazione umana, bevande comprese. La non genuinità delle stesse risiede nel fatto che siano state modificate per opera dell'uomo che le ha alterate o contraffatte.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico.

6.6) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il reato è integrato quando un soggetto vende o commercializza opere dell'ingegno ovvero prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi- nazionali o esteri- atti ad indurre in inganno l'acquirente in merito all'origine, provenienza o qualità, dell'opera o del prodotto.

6.7) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

La fattispecie si configura quando un soggetto, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando tale titolo.

È punito anche colui che introduce nel territorio dello Stato, pone in vendita o mette in circolazione suddetti beni.

6.8) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Il reato è integrato in caso di contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

La norma punisce anche chi introduce nel territorio dello Stato o detiene con lo scopo di commercializzare prodotti con indicazioni o denominazioni contraffatte.

6.9) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none">- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	Fino a 500 quote.	NO

<ul style="list-style-type: none"> - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.). 	<p>Fino a 800 quote.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -L'interdizione dall'esercizio dell'attività. - La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. - Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. - L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. - Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
---	--------------------------	---

*

7) Reati societari (art. 25 ter¹²)

7.1) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fattispecie di reato realizzabile nel caso in cui nei bilanci, nelle relazioni sociali o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori, consapevolmente riportano fatti materiali non rispondenti al vero od omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La responsabilità si configura anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La condotta deve essere rivolta a conseguire un ingiusto profitto.

¹²Articolo aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366; modificato dagli artt. 31 e 39, comma 5 della L. 28 dicembre 2005, n. 262, "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"; dall'art. 1, comma 77, lettera b), della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; dall'art. 12, comma 1, lettera a – b- c – d – e, della L. 27 maggio 2015, n. 69, "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

7.2)Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Quando le condotte descritte al precedente paragrafo sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta ovvero riguardano società non soggette a fallimento.

7.3)False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Il reato si configura quando le condotte di cui sopra riguardano società emittenti strumenti finanziari quotati o loro controllanti.

7.4)Falso in prospetto.

L'art. 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34, comma 2, L. n. 262/2005. Le condotte sono ora sanzionate, con alcune differenze, dall'art. 173 bis T.U.F.. Pur dovendosi ritenere che i nuovi delitti si pongano, rispetto ai precedenti reati, in rapporto di continuità normativa, ciò non consente di concludere che questi, comunque diversi, reati continuino a rientrare nel novero di quelli che fondano la responsabilità dell'ente (così, Delsignore, in Enti e responsabilità da reato, Cadoppi – Garutti – Veneziani).

Tale interpretazione è accolta anche nelle Linee Guida di Confindustria.

7.5)Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.

L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, comma 34, D. Lgs. n. 39/2010, fattispecie ora prevista dall'art. 27 del medesimo decreto. Con la sentenza n. 34476/2011, le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato l'inapplicabilità del D. Lgs. n. 231/2001 alla fattispecie di falsità nelle relazioni delle società di revisione attualmente prevista dall'art. 27 D. Lgs. n. 39/2010 (sostitutivo degli artt. 2624 c.c. E 174 bis T.u.f.).

7.6)Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Il reato si configura nel caso in cui gli amministratori impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

7.7)Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

La fattispecie punisce gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci oppure li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Sono punibili a titolo di concorso i soci che hanno svolto attività di istigazione o determinazione nei confronti degli amministratori.

7.8)Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato è integrato dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

7.9) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi previsti dalle legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali proprie o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

7.10) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La norma punisce gli amministratori che effettuano, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

7.11) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

Il reato si configura quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, e s.m.), ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza (ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 01/09/1993, n. 385, del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della Legge 12/08/1982, n. 576 o del Decreto Legislativo 21/04/1993, n. 124), non dà notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società.

7.12) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La fattispecie è integrata dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti che formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale o sottoscrizione reciproca di azioni o quote o sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti o del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

La norma è finalizzata a punire le valutazioni irragionevoli.

7.13) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si configura quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

7.14) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si realizza quando, mediante atti simulati o con frode, si determina la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

7.15) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato si configura quando si diffondono notizie false o si pongono in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si può anche riferire alle azioni della Società stessa.

7.16) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Il delitto in esame punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori, di società sottoposte per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenute ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità, che, al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria ovvero occultano con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima ovvero omettono le comunicazioni dovute.

7.17) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

È sanzionata la condotta dei soggetti apicali della Società o di loro sottoposti ovvero sindaci o liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società stessa.

Allo stesso modo è punito chi dà o promette il denaro/altra utilità.

La legge n. 190/2012 ha esteso agli enti il delitto di corruzione tra privati nei soli *"casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c."*. Pertanto, reato presupposto è esclusivamente la c.d. corruzione attiva tra privati e non anche la c.d. corruzione passiva.

I potenziali soggetti attivi del fatto-reato sono solo gli appartenenti alle società che corrompono e non anche quelle che vengono corrotte.

La *ratio* della norma è comprensibile e condivisibile poiché solo le società che corrompono possono trarre un beneficio della condotta illecita dell'autore materiale del reato, mentre quelle che vengono corrotte – per definizione normativa – subiscono un danno in seguito alla violazione dei doveri di ufficio o di fedeltà.

7.18) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Il D.lgs. n.38/2017 ha modificato la fattispecie della corruzione tra privati e inserito il nuovo reato di istigazione; al contempo, tale nuova fattispecie è stata annoverata tra i c.d. reati presupposto.

Il reato punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635 c.c., ridotta di un terzo.

La stessa pena si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti alloro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

7.19) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da 200 a 400 quote.	NO
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)	Da 100 a 200 quote.	NO
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	Da 400 a 600 quote.	NO
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	Da 200 a 360 quote.	NO
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	Da 200 a 360 quote.	NO
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da 200 a 260 quote.	NO
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Da 200 a 360 quote.	NO
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Da 300 a 660 quote.	NO
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)	Da 400 a 1000 quote.	NO
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da 200 a 360 quote.	NO

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	Da 300 a 660 quote.	NO
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da 300 a 660 quote.	NO
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	Da 400 a 1000 quote.	NO
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)	Da 400 a 800 quote.	NO
- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.)	Da 400 a 600 quote.	la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
-Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)	Da 200 a 400 quote.	la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

In relazione ai predetti reati, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

*

8) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater¹³)

8.1) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione all'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto promuove, costituisce, organizza, partecipa o finanzia associazioni che hanno come scopo il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico, anche nel caso in cui gli atti di violenza siano rivolti verso uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

¹³Articolo inserito dall'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno".

8.2) Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

Il delitto è integrato nell'ipotesi in cui un soggetto dia rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a persone che fanno parte di associazioni aventi finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico.

8.3) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

La fattispecie si verifica quando un soggetto arruola una o più persone con lo scopo di compiere atti di violenza o sabotare servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche rivolte contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

8.4) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)

Il delitto è perpetrato quando un soggetto addestra o fornisce istruzioni sulla preparazione o uso di materiali esplosivi, armi da fuoco o altre armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

8.5) Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)

Sono considerate aventi finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto ovvero a destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da Convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

8.6) Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona.

8.7) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

Il delitto si realizza quando un soggetto, per finalità di terrorismo, compie un atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l'uso di dispositivi esplosivi o micidiali.

8.8) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)

Il delitto è commesso quando un soggetto, per finalità terroristiche o di eversione all'ordine democratico, sequestra una persona.

8.9) Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)

La fattispecie punisce la condotta del soggetto che istiga un altro a commettere uno dei delitti non colposi previsti dal Codice Penale contro la personalità dello Stato per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione.

Se l'istigazione non è accolta, o se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, il reato è comunque configurabile.

8.10) Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (art. 304 e 305 c.p.)

Il delitto è integrato nell'ipotesi in cui più soggetti si accordano al fine di commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato di cui all'art. 302 c.p..

8.11) Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)

La fattispecie si realizza quando per commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato sopra indicati, si forma una banda armata.

8.12) Reati di terrorismo o di eversione previsti dalle leggi speciali

Trattasi delle fattispecie criminose presenti nella legislazione italiana, emanata negli anni '70 e 80, volta a combattere il terrorismo.

8.13) Reati in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 1999 per la repressione dei finanziamenti al terrorismo

L'articolo 2 della Convenzione riguarda punisce chi, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente ed intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- 5.1) un atto che costituisce reato di terrorismo ai sensi di e come definito in uno dei Trattati elencati nell'Allegato;
- 5.2) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, od obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Viene inoltre specificato che commette detto reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di tali reati;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere tali reati;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

8.14) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione all'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)	<p>- Per i delitti puniti con la pena della reclusione inferiore a 10 anni --> da 200 a 700 quote;</p> <p>- Per i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo --> da 400 a 1000 quote.</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)		
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)		
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinques c.p.)		
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)		
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)		
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)		
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)		
- Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)		
- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (art. 304 e 305 c.p.)		
- Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)		
- Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: legislazione italiana, emanata negli anni '70 e 80, volta a combattere il terrorismo		
- Reati diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'articolo 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999		

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto in questione si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

*

9) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1¹⁴)

9.1) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione o lesione degli organi genitali femminili.

9.2) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)	Da 300 a 700 quote.	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto in questione si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

*

¹⁴Articolo inserito dall'art. 3 della L. 9 gennaio 2006, n. 7, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile".

10) Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies¹⁵)

10.1) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Il reato è configurabile quando un soggetto esercita su un'altra persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà oppure la riduce o mantiene in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (cfr. Convenzione di Ginevra del 25 settembre del 1926 (recepita dal R.D. 1723/1928).

Requisito per lo stato di soggezione è la violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o l' approfittarsi di una situazione di inferiorità fisica o psichica o, di una situazione di necessità, o mediante la promessa o l'offerta di somme di denaro o di altri vantaggi a colui che esercita autorità sulla persona.

L'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà di ridurre taluno in schiavitù o servitù.

La pena è aumentata se la condotta è commessa in danno di minore degli anni diciotto o diretta allo sfruttamento della prostituzione o diretta a sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

10.2) Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

Il reato sanziona chi induce alla prostituzione una persona minore di età o ne favorisce o sfrutta la prostituzione.

La condotta si sostanzia nel: (i) *indurre alla prostituzione un minore*: l'induzione consiste in una suggestione in grado di persuadere il soggetto passivo a porre in essere una determinata attività per evitare un danno maggiore; la prostituzione è l'attività di un uomo o di una donna per la quale questi compiono atti sessuali in cambio di una somma di denaro; (ii) *favorire la prostituzione*: il favoreggiamento si configura quando il soggetto agente con il proprio comportamento rende agevole l'esercizio della prostituzione; (iii) *sfruttare la prostituzione*: lo sfruttamento consiste nell' approfittarsi di coloro che fanno commercio del proprio corpo, recependone parte dei guadagni.

L'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

È punito anche il soggetto che compie atti sessuali con un minore di età, in cambio di denaro o altra utilità economica.

¹⁵Articolo inserito dall'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, "Misure contro la tratta di persone"; modificato dall'art. 10 della L. 6 febbraio 2006, n. 38, "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" e dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI".

10.3) Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

Il reato punisce le seguenti condotte: (i) *utilizzare minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico*: utilizzare significa approfittare di coloro che fanno commercio del proprio corpo, recependone guadagni; è considerato materiale pornografico tutto ciò che consiste in raffigurazioni e rappresentazioni attinenti la sfera sessuale, come congiunzioni carnali, atti di libidine, gesti erotici ecc.; (ii) *indurre minori a partecipare ad esibizioni pornografiche*; (iii) *distribuire, divulgare, diffondere o pubblicare suddetto materiale*: distribuire significa mettere una cosa a disposizione della collettività, perché ne possa usufruire; divulgare significa rendere noto a tutti un fatto che dovrebbe rimanere segreto; diffondere significa far circolare il materiale pornografico; pubblicizzare significa promuovere la conoscenza di determinati prodotti attraverso una campagna di pubblicità che ne manifesta qualità; (iv) *distribuire o divulgare notizie o informazioni, con qualunque mezzo, anche telematico, per adescare o sfruttare sessualmente dei minori*: il mezzo telematico è un mezzo di comunicazione caratterizzato dall'utilizzazione di reti informatiche collegate alle vie telefoniche (i.e. internet); adescare è l'attività svolta da chi si prostituisce o dal protettore finalizzata ad attrarre al clientela; (v) *offrire o cedere, anche gratuitamente, materiale pornografico prodotto attraverso lo sfruttamento sessuale dei minori*: cedere implica che il prodotto esce dalla sfera di disponibilità di un soggetto e passa in quella di un'altra persona.

L'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;

10.4) Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

Quando un soggetto, fuori dei casi di cui sopra, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. È altresì punito chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto

10.5) Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.)

Il reato si realizza quando le condotte di cui agli articoli 600 ter e 600 quater c.p. riguardano materiale pornografico virtuale realizzato con immagini di minori degli anni diciotto.

10.6) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinques c.p.)

La fattispecie si configura quando un soggetto organizza o pubblicizza viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tali attività.

10.7) Tratta di persone (art. 601 c.p.)

La norma punisce il soggetto che pone in essere tratta di persona che si trova in condizioni di schiavitù o servitù oppure la induce, mediante inganno o violenza, minaccia, abuso di autorità o di situazione di inferiorità fisica o psichica o di situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

La pena è aumentata nel caso di coinvolgimento di minore di anni diciotto o di atti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

10.8) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Il reato è integrato quando un soggetto, al di fuori dei casi della tratta di persone, acquista, aliena o cede una persona che si trova in condizioni di schiavitù. La pena è aumentata quando la persona offesa è minore degli anni diciotto; i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione; i fatti sono diretti al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

10.9) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)¹⁶

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

¹⁶ Reato inserito dall'art. 6 L. n. 199 del 26 ottobre 2016, entrata in vigore il 4 Novembre 2016.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

10.10) Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

Il delitto punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici.

Il reato è aggravato con conseguente aumento della pena:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

10.11) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); - Tratta di persone (art. 601 c.p.); - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) 	Da 400 a 1000 quote.	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica

<ul style="list-style-type: none"> - Prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma, c.p.); - Pornografia minorile - reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico anche virtuale (art. 600-ter, primo e secondo comma, c.p.) - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile(art. 600 quinquies c.p.) 	<p>Da 300 a 800 quote.</p>	<p>amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> - Prostituzione minorile (art. 600-bis, secondo comma, c.p.); - Pornografia minorile - offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter, terzo e quarto comma, c.p.); - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater). - adescamento di minorenni (art. 609 <i>undecies</i> c.p.) 	<p>Da 200 a 700 quote.</p>	<p style="text-align: center;">NO</p>

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto in questione si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

*

11) Abusi di mercato (art. 25 sexies¹⁷)

11.1) Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. n. 58/1998, art. 184 TUF)

Il reato si configura quando un soggetto, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo ovvero dell'esercizio della sua attività o professione o funzione, le utilizza per:

- acquisto, vendita o altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari;
- comunicarle ad altri soggetti al di fuori dell'ordinario esercizio del proprio lavoro;
- raccomandare o indurre altri, sulla base delle stesse, ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari.

Per "informazione privilegiata" si intende una informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, riguardante in modo diretto o indiretto uno o più emittenti e/o uno o più strumenti finanziari, informazione che se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari (cfr. art. 181 TUF)¹⁸.

Soggetto attivo del reato sono i c.d. insider primari (i.e. quelli indicati nella norma); i c.d. insider secondari (coloro che acquisiscono la notizia price sensitive al di fuori di una posizione specificamente ricoperta) sono soggetti a sanzione amministrativa (cfr. art. 187 bis, comma 4, TUF). Tuttavia, è opportuno ricordare che gli insider secondari potrebbero essere soggetti alla sanzione penale qualora siano concorrenti nel reato in esame.

11.2) Manipolazione del mercato (D.Lgs. n. 58/1998, art. 185 TUF)

La norma incriminatrice punisce il soggetto che diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Si precisa che per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. rumors e le previsioni soggettive. La notizia è falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare.

Alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute.

¹⁷Articolo inserito dall'articolo 9 comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004".

¹⁸Si segnala che in materia sono stati adottati il Regolamento UE n. 596/2014 (entrato in vigore il 3.07.2016) e la Direttiva 2014/57/UE (il Legislatore italiano, nelle more della redazione del presente aggiornamento, non ha ancora provveduto ad emanare gli atti legislativi di recepimento). L'art. 7 del citato Regolamento enuncia la definizione di "informazione privilegiata". Essendo tale atto direttamente applicabile a ciascuno degli Stati membri, dal 3.07.2016 a valere come definizione della nozione in discorso saranno i contenuti normativi espressi dal richiamato Regolamento. Il raffronto tra l'art. 181 TUF e l'art. 7 Reg. UE a prima vista non sembra comportare notevole differenze.

Affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati. La fattispecie in commento si differenzia dall'agiotaggio, essendo circoscritta agli illeciti commessi in relazione a strumenti finanziari quotati.

11.3) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184, Testo Unico della Finanza)	Da 400 a 1000 quote. Se in seguito alla commissione dei reati il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto.
Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185)	

*

11.4) Gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187 bis e 187 ter T.U.F.

Nella parte V, capo II, titolo I *bis*, del Testo Unico sulla Finanza, il Legislatore ha introdotto due illeciti amministrativi (speculari alle fattispecie di reato di cui agli artt. 184 e 185 T.U.F.) di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato 187 *bis* e 187 *ter* T.U.F., che possono ingenerare la responsabilità amministrativa dell'ente, secondo quanto previsto dall'articolo 187 *quinquies* T.U.F.¹⁹.

Anche per tali illeciti amministrativi (il cui accertamento è rimesso alla CONSOB, compresa l'irrogazione delle sanzioni previste), le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere di rilevante impatto considerato che, in capo all'ente, la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino a dieci volte l'entità del prodotto o del profitto conseguito attraverso la commissione degli illeciti amministrativi.

L'art. 187 *quinquies* T.U.F. dispone che l'ente: non è responsabile se dimostra che (a) i soggetti apicali o (b) le persone sottoposte all'altrui direzione hanno agito *esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi*"; può beneficiare dell'effetto esimente derivante dall'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo secondo le previsioni

¹⁹Così la norma: "l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito *esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi*.

In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo."

di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001; può beneficiare di casi di riduzione della pena in seguito all'adozione di condotte riparatorie secondo le previsioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 231/2001.

La responsabilità della persona giuridica sussiste anche quando l'illecito si estingue, dato che la responsabilità in esame presuppone che la sanzione amministrativa pecuniaria sia stata irrogata e che quindi l'autore dell'illecito sia stato identificato e sia imputabile.

Quanto alla fattispecie di cui all'art. 187 *bis* T.U.F.²⁰, è simile a quella prevista dal corrispondente reato di cui all'art. 184 TUF, cui si fa rinvio.

In relazione all'illecito amministrativo *ex art.* 187 *ter* T.U.F.²¹, si fa rinvio al corrispondente reato e si precisa che, a differenza dell'illecito penale, è rilevante la diffusione tramite

²⁰ **Art. 187 *bis* TUF. Abuso di informazioni privilegiate**

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila²⁰ a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

²¹ **Art. 187 *ter* TUF. Manipolazione del mercato**

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni²¹ chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano

mezzi di informazione (compreso Internet) di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. Non è invece prevista la condotta tipicamente dolosa dell'intento ingannatorio derivante dal porre *"in essere operazioni simulate o altri artifici"*, caratteristico del corrispondente reato, mentre si noti che le notizie possono essere anche semplicemente fuorvianti.

*

12) Omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies²²)

12.1) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il delitto si configura nel caso in cui taluno cagioni per colpa la morte di un altro soggetto, con inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Avuto riguardo all'aggravante prevista dal comma 2, ossia la commissione del reato mediante la violazione di norme antinfortunistiche, la Corte di Cassazione ha precisato che, sotto il profilo della colpa, essa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (c.d.

idei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

²²Articolo inserito dall'art. 9 della L. 3 agosto 2007, n. 123, *"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"*, successivamente sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, *"Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*.

negligenza o colpa specifica), ma anche quando la contestazione abbia ad oggetto l'omissione dell'adozione di misure od accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087c.c..

È opportuno inoltre ricordare che la Giurisprudenza di Legittimità è concorde nel ritenere che la responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo in caso di *comportamento abnorme* del lavoratore, laddove per *comportamento abnorme* s'intende *l'imprudenza realizzata al di fuori delle sue mansioni, dunque della prevedibilità da parte del datore di lavoro, ma anche quella che, pur rientrando nelle mansioni affidategli, si traduca in un comportamento ontologicamente lontano dalle prevedibili imprudenze del lavoratore nell'esecuzione del lavoro* (così Cass. 5 febbraio 1997, n. 952).

12.2) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si realizza nel caso in cui un soggetto, violando le norme antinfortunistiche, cagioni ad altro lesioni gravi o gravissime.

Ai fini della legge penale (art. 583, comma 1, c.p.), trattasi di lesione personale grave:

- se comporta una malattia che mette in pericolo la vita della persona o una malattia o un'incapacità di svolgere le ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai 40 giorni;
- se produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

È lesione personale gravissima (art. 583, comma 2, c.p.):

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare o di parlare;
- la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

12.3) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) <i>Per le seguenti tipologie di aziende (introdotto dalla Legge 123/07 e modificato dal Dlgs 81/08, art. 300 comma 1 e art. 55 comma 2): Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena</i>	1000 quote.	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:

<p>dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.) <i>(Introdotta dalla Legge 123/07 e modificata dal Dlgs 81/08, art. 300 comma 1 e art. 55 comma 2): Per aziende diverse da quelle di cui sopra</i></p>	<p>Da 250 a 500 quote.</p>	
<p>- Lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 590 c.p.)</p>	<p>Fino a 250 quote.</p>	<p>Per un periodo non superiore a sei mesi tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--	--

13) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25 octies²³)

Il D.Lgs. n. 195/2001 relativo alla "Lotta al riciclaggio mediante diritto penale" per l'attuazione della direttiva europea (UE) 2018/ 1673 con l'Art.1 ha apportato modifiche al codice penale che ha riguardato i "Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio" contemplati dall'Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01.

13.1) Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il delitto punisce il soggetto che, al di fuori dall'ipotesi di concorso nel reato e per procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o beni provenienti da qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, con pena in aumento se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

²³Articolo inserito dall'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni"; modificato dall'art. 3, comma 5, lettera a), della L. 15 dicembre 2014, n. 186, "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio".

È necessario che sia stato commesso un altro delitto, c.d. “reato presupposto”, cui l’agente non ha partecipato.

13.2) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

La fattispecie si configura quando un soggetto sostituisce o trasferisce denaro o altri beni o utilità provenienti da un delitto anche colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni allo scopo di ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Se il comportamento è realizzato nell’esercizio di un’attività professionale la pena è aumentata, mentre viene diminuita nel caso in cui i beni, le utilità o il denaro provengano da delitti per i quali è stabilita la pena inferiore nel massimo ad anni cinque.

L’elemento soggettivo presuppone la consapevolezza o quantomeno l’accettazione del rischio che l’oggetto del reato provenga da delitto.

13.3) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Il delitto si realizza quando un soggetto, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei reati di cui sopra, investe in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Se tali beni sono utilizzati nell’esercizio di un’attività professionale la pena è aumentata.

13.4) Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

Introdotta con l’art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186 e modificata dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, l’autoriciclaggio consiste nell’attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri. Si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati come ad esempio: l’evasione fiscale, la corruzione e l’appropriazione di beni sociali.

La norma sanziona la condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

13.5) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
--------------	----------------------------	------------------------------

<p>-Ricettazione (art. 648 c.p.);</p> <p>-Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);</p> <p>-Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</p> <p>-Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)</p>	<p>Da 200 a 800 quote.</p> <p>Nel caso in cui il denaro o altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p>	<p>Per un periodo non superiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--	---

*

14) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*²⁴)

14.1) Abusiva messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, comma 1 lett. a) bis, e comma 3, Legge 633/1941)

Costituisce reato il comportamento tenuto dal soggetto che senza averne diritto e a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o anche solo una parte di essa.

14.2) Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore; supporti non contrassegnati dalla SIAE; mezzi per rimuovere o eludere dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; violazione di banche dati (art. 171 bis, comma 1 e comma 2, Legge 633/1941)

La fattispecie si configura quando un soggetto, abusivamente e con lo scopo di trarne profitto, duplica programmi per elaboratore ovvero, allo stesso fine, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi

²⁴Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lettera c), della L. 23 luglio 2009, n. 99, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".

contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Il reato si configura anche nel caso in cui il fatto riguardi qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Al secondo comma si punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico, il contenuto di una banca dati in violazione di quanto disposto dalla legge ovvero esegue abusiva estrazione o reimpiego o vendita o locazione di banca dati.

14.3) Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore (art. 171 ter Legge 633/1941)

Se il fatto è commesso per uso non personale, e a fine di lucro, sono punite molteplici condotte abusive relative alle opere televisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche, multimediali etc. quali, a titolo di esempio, la duplicazione o diffusione delle opere stesse.

È inoltre punita la detenzione per il commercio o la cessione a qualsiasi titolo di supporti contenenti le suddette opere ma privi del contrassegno SIAE o con contrassegno contraffatto.

Sono inoltre punite le condotte aventi ad oggetto dispositivi che consentono l'accesso abusivo a servizi criptati ovvero finalizzati a facilitare l'elusione delle misure tecnologiche di protezione di opere protette.

Il secondo comma dell'art. 171 *ter* punisce chiunque abusivamente:

- riproduce, duplica, trasmette, diffonde, vende o commercializza oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore;
- immette, con lo scopo di lucro, all'interno di un sistema di reti telematiche, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore.

14.4) Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies Legge 633/1941)

L'ipotesi di reato punisce i produttori e gli importatori che non comunicano alla SIAE i dati identificativi di supporti non soggetti all'obbligo di apposizione del contrassegno e chiunque, in sede di richiesta di apposizione del contrassegno SIAE, attesti falsamente di aver assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore.

14.5) Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171 octies Legge 633/1941)

Quando un soggetto, fraudolentemente, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati destinati alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

14.6) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> - art. 171, comma 1 lett a) bis, e comma 3, Legge 633/1941; - art. 171-bis, comma 1 e comma 2, Legge 633/1941; - art. 171-ter Legge 633/1941; - art. 171-septies Legge 633/1941; - art. 171-octies Legge 633/1941 	<p>Fino a 500 quote.</p>	<p>Per un periodo non superiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*

15) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*²⁵)**15.1) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)**

Fattispecie verificabile nel caso in cui un soggetto, mediante l'uso di violenza o minaccia o mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci una persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Detta fattispecie è richiamata anche tra i Reati transnazionali.

15.2) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Fino a 500 quote.

*

16) Reati ambientali (art. 25 *undecies*²⁶)**16.1) Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)**

Punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria o di porzioni estese del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata se l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o

²⁵Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, della L. 3 agosto 2009, n. 116, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni".

²⁶Articolo inserito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni"; modificato dall'art. 1, comma 8, lettera a – b, della L. 22 maggio 2015, n. 68, "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente".

sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie protette.

16.2) Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Punisce chiunque, fuori dei casi di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, abusivamente cagiona un disastro ambientale costituito da: 1) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema in modo irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e ottenibile solo con provvedimenti eccezionali ovvero 2) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero di persone offese o esposte al pericolo. La pena è aumentata se l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie protette.

16.3) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Punisce le condotte dei due articoli sopra riportati quando commesse per colpa.

16.4) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena è aumentata se ne deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna.

16.5) Delitti associativi aggravati (art. 452 octies c.p.)

Punisce le associazioni a delinquere o di stampo mafioso dirette allo scopo di commettere, in via esclusiva o concorrente, taluno dei delitti sopra riportati ovvero finalizzate all'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

16.6) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

Fattispecie verificabile nel caso in cui un soggetto, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale o vegetale selvatica protetta. Il fatto non costituisce reato se l'azione riguarda una quantità trascurabile di esemplari ed ha un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

16.7) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

Quando un soggetto, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

16.8) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle

acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13)

Tale fattispecie si configura quando un soggetto:

- effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto 152/2006, senza le necessarie autorizzazioni ovvero senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o altre prescrizioni dell'autorità competente;
- effettui uno scarico di acque reflue industriali che superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente;
- non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del Decreto 152/2006.

Si tutelano con questo articolo anche le acque del mare, nel caso di sversamenti da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle Convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia.

16.9) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. n. 152/2006, art. 256, comma 1, lettera a) e b), commi 3, 5 e 6)

Il reato si configura quando un soggetto effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. La pena è aumentata se si tratta di rifiuti pericolosi.

L'articolo punisce anche tutti i soggetti che pongono in essere le seguenti condotte:

- realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata (se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi la pena è aumentata);
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

16.10) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257, commi 1 e 2)

Quando un soggetto cagiona inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio. Se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose la pena è aumentata. È possibile provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente.

16.11) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. n. 152/2006, art. 258, comma 4)

Reato configurabile nel caso di imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario richiesto ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

16.12) Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 259, comma 1)

Reato configurabile quando un soggetto effettua una spedizione di rifiuti non rispettando quanto prescritto dalla legge (art. 2 e Allegato II del Reg.CE n. 259/1993 - ora Reg. CE n. 1013/2006).

16.13) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 452-quaterdecies c.p.)

Fattispecie configurabile quando un soggetto, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Nel caso di rifiuti ad alta radioattività la pena è aumentata.

16.14) False indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 260 bis, commi 6, 7 e 8)

Tale ipotesi di reato si configura ogniqualvolta:

- un soggetto, nella predisposizione del certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti oppure inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- il trasportatore omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, quando richiesto dalla normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;
- il trasportatore fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- il trasportatore accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata.

16.15) Inquinamento atmosferico (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279, comma 5)

Reato configurabile quando un soggetto, nell'esercizio di uno stabilimento, supera i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e dai programmi, dalla normativa o dall'autorità competente.

16.16) Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, art. 3 bis, comma 1, art. 6, comma 4)

L'articolo punisce il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo l'azione riguardi una quantità trascurabile o abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

16.17) Inquinamento doloso da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8, commi 1 e 2)

L'articolo in questione prevede l'inquinamento doloso da parte dei seguenti soggetti:

- comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera;
- membri dell'equipaggio;
- proprietario e armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso.

16.18) Inquinamento colposo da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9, commi 1 e 2)

L'articolo in questione prevede il reato di inquinamento colposo da parte dei seguenti soggetti:

- comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera;
- membri dell'equipaggio;
- proprietario e armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso.

16.19) Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3, comma 6)

Fattispecie verificabile quando sono violate le disposizioni che prevedono la cessazione dell'utilizzo di sostanze nocive per lo strato di ozono.

16.20) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
- Inquinamento ambientale (452 bis c.p.)	Da 250 a 600 quote	Le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 per un periodo non superiore ad un anno
- Disastro ambientale (452 quater c.p.)	Da 400 a 800 quote	Le sanzioni interdittive previste dall'art. 9
- Delitti colposi contro	Da 200 a 500 quote	

l'ambiente (452 quinquies c.p.)		
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 sexies c.p.)	Da 250 a 600 quote	
- Delitti associativi aggravati (452 octies c.p.)	Da 300 a 1000 quote	
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257, co 1); - Inquinamento atmosferico (D.Lgs. 152/06, art. 279, comma 5); - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1, comma 1, art. 2, comma 1 e comma 2, art. 6, comma 4); - Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9, comma 1)	Fino a 250 quote.	

<p>- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);</p> <p>- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137, comma 3, comma 5 primo periodo e comma 13);</p> <p>- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257, comma 2);</p> <p>- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258, comma 4);</p> <p>- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259, comma 1);</p> <p>- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso;</p> <p>Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI</p> <p>- area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs</p>	Da 150 a 250 quote.	
--	---------------------	--

<p>152/06, art. 260-bis, comma 6, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo periodo);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1, comma 2); - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/1993, art. 3, comma 6) 		
<p>Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137, comma 2, comma 5 secondo periodo e comma 11)</p>	<p>Da 200 a 300 quote.</p>	<p>Per un periodo non superiore a sei mesi tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo

		<p>che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256, comma 1, lettera a e comma 6 primo periodo)	Fino a 250 quote.	
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256, comma 1, lettera b, comma 3 primo periodo e comma 5)	Da 150 a 250 quote.	
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256, comma 3 secondo periodo)	Da 200 a 300 quote.	<p>Per un periodo non superiore a sei mesi tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere

		<p>le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, 452- quaterdecies c.p.)</p>	<p>Da 300 a 500 quote.</p>	<p>Per un periodo non superiore a sei mesi tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, 452- quaterdecies c.p.)</p>	<p>Da 400 a 800 quote.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua</p>

		<p>unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p>
<p>False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis, comma 8 secondo periodo)</p>	<p>Da 200 a 300 quote.</p>	
<p>Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 3-bis, comma 1)</p>	<p>Fino a 250 in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; - da 150 a 250 quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; - da 200 a 300 quote in</p>	

	<p>caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; - da 300 a 500 quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.</p>	
<p>-Inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8, comma 1); - Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9, comma 2)</p>	<p>Da 150 a 250 quote.</p>	<p>Per un periodo non superiore a sei mesi tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua</p>

		<p>unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p>
<p>Inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8, comma 2);</p>	<p>Da 200 a 300 quote.</p>	<p>Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p>

*

17) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 25 *duodecies*²⁷)

Il D.Lgs. n. 109/2012 ha ampliato la responsabilità delle persone giuridiche, inserendo tra i c.d. reati presupposto il delitto previsto e punito dall'art. 22, comma 12 *bis* del D. Lgs. n. 286 del 25/07/1998.

La norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato, revocato o annullato, quando i lavoratori occupati:

- sono superiori a tre;
- sono minori in età non lavorativa;
- sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, ad esempio mediante l'esposizione a situazioni di grave pericolo, così come indicato al terzo comma dell'art. 603 *bis* c.p..

La legge 17.10.2017 n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate) ha introdotto sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 286/1998, che entrano a far parte del catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

La norma sanziona

- il procurato ingresso illecito (commi 3, 3-bis e 3 ter dell'art. 12 TU immigrazione), in pratica vengono punite le condotte delle persone (e della società) che, in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, promuovono, dirigono, organizzano, finanziano o effettuano il trasporto, in situazione di pericolo o in maniera degradante o umiliante, di almeno 5 stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiono altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale le persone non sono cittadini o non hanno titolo di residenza permanente. Sono previste aumenti di pena (e quindi la responsabilità della società) anche se, oltre a quanto previsto prima, i) il fatto è

²⁷Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" e modificato dall'art. 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161 "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate".

commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; ii) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti sono previste; iii) i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; iv) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto (quest'ultimo caso è implicito nell'interesse e vantaggio della società)

- il Favoreggiamento della permanenza clandestina (comma 5 art. 12), in questo caso si punisce la società che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, favorisce la permanenza degli immigrati clandestini nel territorio dello Stato in violazione delle norme del citato testo unico.

17.1) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
Impiego di cittadini tersi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286)	Da 100 a 200 quote, entro il limite di euro 150.000	
procurato ingresso illecito (art. 12, commi 3, 3-bis e 3 ter d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286)	Da 400 a 1000 quote	Per un periodo non inferiore a un anno tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

		<ul style="list-style-type: none"> - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286)</p>	<p>Da 100 a 200 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere

		le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--	--

*

18) Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

L'art. 3 della Legge 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I singoli reati previsti sono i seguenti, in parte già esaminati nella parte del Modello relativa ai delitti di criminalità organizzata.

18.1) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Rinvio al paragrafo 4.1.

18.2) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

Rinvio al paragrafo 4.3.

18.3) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43/1973)

Requisito necessario per tale reato è l'associazione di tre o più persone con lo scopo di commettere più delitti relativi al traffico di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. La pena applicata è aumentata se il numero degli associati è superiore a nove o l'associazione è armata.

18.4) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del T.U. 309/1990, inerenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

18.5) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Il reato si configura quando un soggetto, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di un altro soggetto nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del T.U. sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998), oppure procura l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Sono inoltre puniti i soggetti che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favoriscono la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione del T.U. citato.

18.6) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Rinvio al paragrafo 8.14.1.

18.7) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura quando, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, un soggetto aiuta un altro ad eludere le investigazioni dell'Autorità giudiziaria oppure a sottrarsi alle sue ricerche.

18.8) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n.	Da 400 a 1000 quote.	Per un periodo non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

<p>43);</p> <p>- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al DPR 9 ottobre 1990, n. 309)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p>
<p>- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</p>	<p>Da 200 a 1000 quote.</p>	<p>Per un periodo non superiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

		- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Fino a 500 quote	
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	Fino a 500 quote	

19) Reati contro il razzismo e la xenofobia (art 25terdecies)

La legge n. 20.11.2017 n. 167 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017) ha inserito l'articolo 25-terdecies nel D.Lgs. 231/2001 rubricato "razzismo e xenofobia" che punisce la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento in tema, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione.

Viene sanzionato chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti per ciò solo. Se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, la pena è aggravata.

19.1) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa</p>	<p>Da 200 a 800 quote.</p>	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p>

20) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies)²⁸

20.1) Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

20.2) Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989)

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque,

²⁸ Articolo inserito dall'articolo 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39.

ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da euro 500 a euro 5.000.

Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del Testo Unico Leggi di Pubblica sicurezza e ss. mm.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza per l’esercizio di scommesse, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze in materia, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione

20.3) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 1 Art 4, commi 1, primo, secondo e quinto periodo, comma 2.	la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (delitti)	le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
Art. 4, comma 1, terzo, quarto e sesto periodo; comma 2.	la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote (contravvenzioni)	NO

21) Reati tributari e delitti di contrabbando (art. 25 *quinquedecies*²⁹ e *sexiesdecies*³⁰)

La L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 (entrata in vigore il 25/12/2019) ha comportato l'introduzione dei reati seguenti reati tributari.

21.1) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 - D.Lgs. 74/2000)

L'art. 2, comma 1, del d.lgs. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

il reato può essere commesso esclusivamente da un soggetto tenuto agli adempimenti fiscali indicati; il comportamento illecito può essere così descritto: l'autore raccoglie o riceve la documentazione inveritiera e se ne avvale registrandola nelle scritture contabili obbligatorie o conservandola come prova da far valere contro il Fisco nell'eventualità di un accertamento. Successivamente presenta la dichiarazione dei redditi o ai fini IVA nella quale è recepita la falsa rappresentazione di cui la documentazione fittizia rappresenta il supporto. Il momento consumativo del reato è concordemente individuato nella presentazione della dichiarazione fiscale.

Le fatture devono essere registrate nella contabilità e gli altri documenti devono essere conservati conformemente a quanto indicato dalla apposita normativa fiscale. Sia la registrazione che la conservazione costituiscono una porzione necessaria dell'elemento materiale del reato in argomento, che si completa con la presentazione della dichiarazione.

Il reato previsto dall'art. 2 del D.L.vo n. 74 del 2000 ha natura di delitto e per la sua realizzazione richiede il dolo. Tale elemento soggettivo deve, più precisamente, atteggiarsi nella forma del **dolo specifico**, caratterizzato dalla finalità dell'essere la condotta rivolta a "... evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto..."

21.2) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 - D.Lgs. 74/2000)

²⁹ Articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157L. 19/12/2019, n. 157 e dall' dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1-2-3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

³⁰ Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

L'art. 3 del d.lgs. 74/2000 punisce **coloro** che, fuori dai casi previsti dall'art. 2, **al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, compiendo **operazioni simulate** oggettivamente o soggettivamente **ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti** idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, **indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi**, quando, congiuntamente:

- a) L'**imposta evasa** è **superiore**, con riferimento a taluna delle singole imposte, **a € 30.000,00**;
- b) L'ammontare complessivo degli **elementi attivi sottratti all'imposizione**, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è **superiore al 5%** dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, **o comunque**, è superiore **a € 1.500.000,00**, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.

I documenti utilizzati devono esser registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dal punto di vista soggettivo, ai fini della configurazione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante artifici è richiesto il **dolo specifico** che deve sussistere al momento della consumazione coincidente con la presentazione o trasmissione in via telematica della dichiarazione nella quale vengono indicati gli elementi passivi fittizi e non, invece, in quello antecedente dell'annotazione contabile.

21.3) Dichiarazione infedele (Art. 4 - D.Lgs. 74/2000)

Il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione che precede, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui si è appena accennato, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.
il D. Lgs. n. 75/2020 ha inserito il delitto di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000, se commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti

L’elemento soggettivo richiesto dalla norma è rappresentato dal dolo specifico, ossia dall’intento di perseguire la finalità di evasione delle imposte oggetto di dichiarazione nel contesto del più ampio sistema fraudolento transfrontaliero in cui la condotta sia inserita.

21.4) Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È altresì punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Ai fini dei reati poc’anzi enunciati, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Il D. Lgs. n. 75/2020 ha inserito il reato di cui all’art. 5, D. Lgs. n. 74/2000, nel novero dei reati presupposto previsti dall’art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, se commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Il delitto di omessa dichiarazione è un reato proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente dai soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e/o al valore aggiunto ovvero dei sostituti di imposta. È un reato omissivo proprio e istantaneo che, ai sensi dell’art. 5, co. 2, D. Lgs. n. 74/2000, si consuma trascorsi novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione.

Il reato in esame richiede, quale elemento soggettivo, il dolo specifico, ossia l’intento di evadere le imposte

21.5) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)

Viene punito chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Con la previsione in esame, il legislatore ha inteso punire le c.d. “cartiere”, ossia quelle imprese illecite, create allo scopo di emettere documentazione falsa volta a supportare l’esposizione nella dichiarazione di terzi di elementi passivi fittizi.

Occorre peraltro ricordare che l’ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 qualora dalla commissione di un reato presupposto lo stesso abbia ottenuto un interesse o vantaggio. Nell’ipotesi di cui all’art. 8, D. Lgs. n. 74/2000, l’interesse o vantaggio per la società emittente potrebbe essere rappresentato dalla remunerazione ottenuta dal terzo a fronte dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti, anche mediante retrocessione sottobanco di parte delle imposte conseguentemente evase.

21.6) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”

Dal punto di vista dei soggetti attivi, si tratta di un reato comune, potendo essere commesso sia dal contribuente, con riguardo ai “documenti contabili” alla cui tenuta è obbligato, sia da soggetti diversi dal contribuente al quale tali documenti appartengono. Ciò trova conferma nel fatto che il dolo specifico richiesto dalla norma è, alternativamente, articolato nel “fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto” e nel fine “di consentire l’evasione a terzi”, sicché il reato potrà essere commesso (oltre che dal contribuente) anche da un soggetto che agisca per consentire al contribuente di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell’IVA-

21.7) Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. Anche tale delitto, se commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, è stato incluso, dall’art. 5 del D. Lgs. n. 75/2020, nel novero dei reati presupposto ex art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001.

Come è agevole riscontrare, la norma delinea due autonome fattispecie delittuose, non a caso diversamente sanzionate, una concernente la compensazione di tributi dovuti con crediti "non spettanti" (co. 1) e l'altra riferita alla compensazione di tributi dovuti con crediti "inesistenti" (co. 2); ferma restando, per entrambe, la soglia di punibilità di 50.000 euro.

21.8) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

La condotta rilevante, quindi, può essere costituita "da qualsiasi atto o fatto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente stesso, riduzione da ritenersi, con giudizio ex ante, idonea sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, a vanificare in tutto o in parte, o comunque a rendere più difficile una eventuale procedura esecutiva. La condotta tipica è, pertanto, circoscritta ai soli comportamenti volti a "mascherare" la realtà, a distorcere la procedura esecutiva, impedendo di aggredire beni che rientrano nel patrimonio del contribuente-debitore, prospettando una situazione patrimoniale del contribuente diversa da quella reale.

21.9) Reato di contrabbando (Titolo VII, capo I, del D.P.R. n. 43/1973 (di seguito, per brevità, "TULD" - Testo Unico Leggi Doganali) dall'art. 282 all'art. 301)

Il reato si verifica nei casi di sottrazione o tentata sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine e punisce - in linea generale - chi introduce nel territorio dello Stato, in violazioni delle disposizioni doganali, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

Si considerano diritti doganali tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono diritti di confine: i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato”.

21.10) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 2 - D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	fino a 500 quote fino a 400 quote	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità,
Art. 3 - D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	fino a 500 quote fino a 300 quote	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
Art. 4 - D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione infedele	fino a 400 quote	- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
Art. 5 - D.Lgs. 74/2000 - Omessa dichiarazione	Fino a 500 quote Fino a 400 quote	- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 8 - D.Lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Fino a 400 quote Fino a 400 quote	
Art. 10 - D.Lgs. 74/2000 - Occultamento e distruzione di documenti contabili	Fino a 400 quote	
Art. 10 - quater - D.Lgs. 74/2000 - Indebita compensazione		
Art. 11 - D.Lgs. 74/2000 -	Se l'ente ha conseguito un	

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	
Reato di contrabbando	Fino a 200 quote Fino a 400 quote	<ul style="list-style-type: none">- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

22) Reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico, Riciclaggio di beni culturali, Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-septiesdecies e art. 25-duodevicies)

La Legge 9 marzo 2022, n. 22 introduce all'interno del D. Lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale", che amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta dei seguenti reati, di cui al nuovo titolo VIII-bis del Codice Penale:

22.1) Furto di beni culturali (art. 518-bis c. p.)

Il reato punisce chi si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini

22.2) Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c. p.)

Commette il reato chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso

22.3) Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c. p.)

Il reato è commesso da chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare

22.4) Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

Il reato è commesso da chi forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza; è punito altresì chiunque fa uso della scrittura privata, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

22.5) Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-nonies c.p.)

È punito dal reato in rubrica 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

22.6) Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

Il reato punisce chi, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto

ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

22.7) Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

È punito chiunque a) trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione; b) chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee; c) chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

22.8) Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

È punito chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui.

È altresì punito chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

22.9) Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

Commette il reato: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di

timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive previste ex art. 9, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

Inoltre, viene introdotto il nuovo art. 25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici", che amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta delle ulteriori fattispecie di:

22.10) Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

È punito, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa

22.11) Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c. p.)

Il reato punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285 c.p. (Devastazione, saccheggio e strage), commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

Con l'ulteriore applicazione, segnatamente alle suddette fattispecie, della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione.

Infine, la norma in esame prevede l'estensione della confisca allargata anche per i reati di (i) ricettazione di beni culturali, di (ii) impiego di beni culturali provenienti da delitto, di (iii) riciclaggio di beni culturali, di (iv) autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

22.12) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
Furto di beni culturali (art. 518-bis p.)	fino a 900 quote	- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter p.)	fino a 500 quote	- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater p.)	fino a 900 quote	- il divieto di contrattare con la pubblica
Falsificazione in scrittura privata	fino a 900 quote	

<p>relativa a beni culturali (art. 518-octies)</p> <p>Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-noviesp.)</p> <p>Importazione illecita di beni culturali (art. 518-deciesp.)</p> <p>Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undeciesp.)</p> <p>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies p.)</p> <p>Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies p.)</p>	<p>fino a 400 quote</p> <p>Fino a 500 quote</p> <p>Fino a 500 quote</p> <p>Fino a 700 quote</p> <p>Fino a 700 quote</p> <p>Fino a 400 quote</p>	<p>amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;</p> <p>per una durata non superiore a due anni</p>
<p>Riciclaggio di beni culturali (art. 518sexies)</p> <p>Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies p.)</p>	<p>Fino a 1000 quote</p>	<p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività .</p>

23) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. art. 25-octies.1)

Il D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021, entrato in vigore il 14.12.2021 e relativo alla “Lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti” per l’attuazione della direttiva europea (UE) 2019/713, ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l’inserimento, dopo l’art. 25-octies, del nuovo art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti).

23.1) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-ter regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930)

È punito chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni strumento di pagamento diverso dai contanti e chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

23.2) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-quater inserito da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Per chiarire la portata e l'incidenza dei citati reati nell'attività della società, è opportuno definire che, per "strumenti di pagamento diversi dai contanti", si intende: "un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali".

23.3) Sanzioni applicabili

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-ter regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930)	Fino a 800 quote	<ul style="list-style-type: none">- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-quater inserito da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)	Fino a 500 quote nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.	<ul style="list-style-type: none">- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

		<ul style="list-style-type: none">- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
--	--	---

ALLEGATO II:**1) WHISTLEBLOWING**

In data 14 dicembre 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, che è stata adottata con l’intento di riformare la materia del c.d. Whistleblowing nel settore pubblico e in quello privato.

La Legge ha previsto inoltre l’integrazione dell’art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di prevedere una puntuale tutela per tutti quei dipendenti e/o collaboratori di società che abbiano segnalato illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito delle proprie mansioni lavorative.

Scopo di questa procedura è descrivere le modalità operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela del denunciante.

Il D. Lgs. N. 24 del 10 marzo 2023 a recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni, introduce novità significative in materia di segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing).

Il decreto, persegue l’obiettivo di rafforzare la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono gli interessi e/o l’integrità dell’ente pubblico o privato di appartenenza, e di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento dell’attività lavorativa.

In particolare, nel settore privato la normativa estende i perimetri soggettivi, oggettivi nonché l’iter di gestione della segnalazione previsti dalla precedente regolamentazione (in particolare, nel settore privato L. 179/2017).

2) SOGGETTI SEGNALANTI

Il d.lgs. n. 24/23 prevede che la figura del whistleblower non coincida più con la figura del lavoratore subordinato.

Pertanto, la disciplina presente nella presente sezione non riguarda solo il Personale di MAZZUCHELLI 1849 ma altresì altri soggetti legati alla società, come ad esempio:

- Consulenti
- Soggetti che operano per fornitori di beni o servizi
- Professionisti
- Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti

- Azionisti e persone con poteri di rappresentanza, amministrazione o controllo
- collaboratori coordinati e continuativi).

3) DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

Mazzucchelli 1849 ha istituito un Comitato Segnalazioni, dotato delle richieste competenze tecniche e di autonomia, incaricato di ricevere e gestire le segnalazioni.

Il Comitato è composto dall'Odv, avv. Luca Franceschet, e dal Responsabile HR della società, dott. Giovanni Cassataro.

4) CONFLITTO DI INTERESSI

La gestione della Segnalazione deve essere affidata in via esclusiva a soggetti che non si trovano in situazioni di conflitto di interessi. Pertanto:

- a) se la Segnalazione si riferisce a uno o più membri del Comitato, i membri in situazioni di conflitto non prendono parte alla gestione del caso ed i restanti membri del Comitato devono individuare altri soggetti idonei a ripristinare l'integrità del Comitato stesso;
- b) nel caso la Segnalazione si riferisca all'Odv, la Segnalazione deve essere inviata al Responsabile HR che, a sua volta, deve informare il Consiglio di Amministrazione che valuta le modalità operative da seguire e le Funzioni aziendali da coinvolgere nella gestione della Segnalazione;
- c) nel caso la Segnalazione si riferisca al Responsabile HR, l'Odv gestirà la segnalazione secondo la procedura di cui al presente regolamento.

In tale ipotesi, affinché la gestione della Segnalazione sia affidata in via esclusiva a soggetti che non si trovano in situazioni di conflitto di interessi, il Segnalante potrà richiedere ai soli componenti non conflittati del Comitato Segnalazioni di effettuare una Segnalazione Interna mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. Tali disposizioni trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il conflitto dovesse insorgere durante lo svolgimento degli accertamenti.

5) OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni al Comitato Segnalazioni devono riguardare violazioni, ovvero comportamenti, atti od omissioni, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, quali principalmente:

- le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 quali, ad esempio, il compimento di uno dei reati che è riportato e descritto nelle Parti Speciali del presente Modello 231
- le violazioni del presente Modello o del Codice Etico;
- illeciti amministrativi, contabili civili o penali

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali rilevanti (illeciti relativi ad appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi)
- violazioni di norme in materia di concorrenza e aiuti di Stato
- violazioni di norme in materia di imposta sulle Società

La segnalazione può avere anche ad oggetto le informazioni relative a condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate e le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti.

Sono escluse dalle previsioni del presente istituto

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante
- contestazioni, rivendicazioni o richieste che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

6) MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

6.1) CANALE INTERNO

I segnalanti potranno effettuare le suddette comunicazioni

a) in forma scritta:

- attraverso una comunicazione postale (RAR) o a mano al seguente indirizzo:

Avv. Luca Franceschet
Comitato Segnalazioni
C/o BSVA – studio legale associato
Via Marcobi, 8
21100 VARESE

La segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda,

l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione".

- Inviando una mail dalla propria casella di posta elettronica personale (non aziendale) alla casella di posta elettronica l.franceschet@outlook.it evitando di utilizzare server e device aziendali. Per garantire pienamente la riservatezza delle informazioni la email DOVRA' essere inviata da un account privato e non dal proprio account aziendale; nell'ipotesi in cui il segnalante voglia rimanere anonimo, l'indirizzo di posta elettronica di spedizione non dovrà avere riferimenti tali da ricondurre alla persona del whistleblower.

b) in forma orale:

La segnalazione potrà essere effettuata nei confronti del soggetto esterno incaricato in forma orale: attraverso linee telefoniche chiamando al n. 0332/285553 dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 17.00 ovvero mediante un incontro diretto con il Comitato Segnalazioni, chiedendo un appuntamento al numero sopra indicato.

7) CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Il denunciante (o whistleblower) è tenuto a fornire tutti gli elementi utili per consentire di procedere alle dovute e appropriate verifiche e riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine la segnalazione può essere nominata o anonima.

La prima deve preferibilmente e indicativamente contenere i seguenti elementi:

- a) nome e cognome del denunciante e sua posizione e funzione all'interno dell'azienda;
- b) la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- c) se conosciute, le circostanze di tempo o di luogo in cui sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere il fatto oggetto della segnalazione;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni potranno anche essere anonime; l'anonimato potrebbe però complicare significativamente lo svolgimento delle indagini e potrebbe precludere l'adozione delle misure necessarie. Le segnalazioni anonime verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

8) ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE ED AZIONI

Dopo aver ricevuto la segnalazione, il Comitato Segnalazioni invierà al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione.

Il Comitato Segnalazioni dovrà accertare la procedibilità della segnalazione: il gestore della segnalazione dovrà, per prima cosa, verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi e, nello specifico, che il segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la segnalazione e che l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

Una volta verificato che la segnalazione abbia i requisiti soggettivi e oggettivi definiti dal legislatore e, dunque, risulti procedibile, è necessario valutarne l'ammissibilità come segnalazione whistleblowing.

Ai fini dell'ammissibilità, è necessario che, nella segnalazione, risultino chiare:

- **le circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- **le generalità o altri elementi** che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Il Comitato Segnalazioni, accertata la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione, dovrà mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere alla stessa, se necessario, integrazioni, svolgendo liberamente le proprie indagini ed effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

A conclusione della fase di verifica, qualora la segnalazione risulti infondata il Comitato Segnalazioni deve chiudere formalmente la segnalazione, procedendo alla sua archiviazione.

Qualora la segnalazione risulti fondata, in relazione alla natura della violazione, il Comitato Segnalazioni provvederà a comunicare alla Direzione Aziendale ovvero al soggetto gerarchicamente superiore l'esito dell'indagine perché vengano adottati provvedimenti e/o azioni che si rendano necessarie a tutela della Mazzucchelli.

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione, il Comitato Segnalazioni deve fornire riscontro alla segnalazione al segnalante.

9) CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Le misure di protezione previste si applicano alle persone del segnalante ed eventuali soggetti coinvolti quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al paragrafo OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE;

b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal paragrafo CANALE ESTERNO.

Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 24/23, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 24/2023.

10) TUTELA DEL SEGNALANTE

La tutela del segnalante consiste nelle seguenti protezioni:

- l'obbligo di riservatezza della sua identità;
- il divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti;
- la limitazione della sua responsabilità per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.

Le modalità poc'anzi descritte sono ritenute idonee a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione

L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

L'identità del segnalante può essere rivelata solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, e la conoscenza del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.
- La segnalazione risulti infondata ed effettuata con dolo o colpa grave.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura, non è consentita, né tollerata alcuna forma di discriminazione o ritorsione, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;

q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La tutela e la protezione è estesa a tutti i soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione e/o alla persona del segnalante (es. coloro che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo, persone appartenenti al «medesimo contesto lavorativo» del segnalante, che hanno con costui un rapporto di parentela entro il quarto grado o uno «stabile legame affettivo», i «colleghi di lavoro» che hanno con il segnalante un «rapporto abituale o corrente» e «gli enti di proprietà della persona segnalante» e le persone che in essi operano).

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Segnalazioni che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

a) al Dirigente Responsabile della funzione di appartenenza del dipendente autore della discriminazione. Il Dirigente Responsabile valuta tempestivamente la necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e la sussistenza degli estremi per avviare un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione

b) alla Direzione Aziendale e alla Direzione del Personale che, per i procedimenti di propria competenza, valutano la sussistenza degli estremi per avviare un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione

I segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21 del d.lgs. 24/23.

Gli atti assunti in violazione del divieto previsto nel presente paragrafo sono nulli.

Le persone di cui all'articolo 3 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

11) RESPONSABILITA' DEL DENUNCIANTE

Qualora il segnalante abbia effettuato segnalazioni infondate con dolo o colpa grave, lo stesso sarà sanzionabile disciplinarmente.

Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa (ai sensi dell'art. 368 del Codice Penale) o diffamatoria (ai sensi dell'art. 595 del Codice Penale), e la responsabilità civile nei casi di dolo e colpa grave (ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile).

La società si riserva il diritto di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del segnalante in caso di abusi della presente procedura quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare o screditare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla segnalazione e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

12) OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su

accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi da ultimo citata, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato nel rispetto dell'art. 13 del d.lgs. n. 24/23.

13) CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 24/23 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica, la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura dell'Comitato Segnalazioni. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con l'Comitato Segnalazioni, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

14) CANALE ESTERNO

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) non è attivo il canale di segnalazione interna o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. n. 24/23;

b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

15) SEGNALAZIONE ALL'ANAC

Le segnalazioni esterne sono effettuate all' Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

L'ANAC designa personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna e provvede a svolgere le seguenti attività:

a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione;

b) dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;

c) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

d) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

e) svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;

f) dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;

g) comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti di cui al comma 2 o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

L'ANAC dispone, inoltre, l'invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria.

L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

16) DIVULGAZIONE PUBBLICA

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal d. lgs. 24/23 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente sezione e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

17) PRIVACY

Ogni trattamento dei dati personali relativo al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni deve essere disegnato ed eseguito dall'Ente che ha adottato il "MOG 231" applicando il GDPR o il D.Lgs.51/2018 in qualità di "**titolare del trattamento**".

Come tale, l'Ente dovrà sempre eseguire una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (c.d. **DPIA**) e, contestualmente:

a. istruire ed autorizzare espressamente allo specifico trattamento – ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4 del GDPR e dell'articolo 2 quaterdecies del codice privacy – i dipendenti competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;

b. disciplinare il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto designandoli “responsabili del trattamento” ai sensi dell’articolo 28 GDPR o dell’articolo 18 del D.Lgs.51/2018.

In tale quadro il Comitato Segnalazioni risulterà sempre e comunque soggetto **“autorizzato al trattamento”**, esecutore delle istruzioni dell’Ente **“titolare del trattamento”**, così espressamente qualificato dalla nuova normativa la quale, in tal modo, chiarisce che il Comitato Segnalazioni, eventualmente chiamato a ricevere e gestire segnalazioni di whistleblowers, non potrà mai assumere il ruolo di “titolare del trattamento” come aveva ipotizzato il Garante della Privacy nel noto parere del 12 maggio 2020.

Gli interessati potranno esercitare i diritti privacy solo attraverso la mediazione del Garante, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2 -undecies del Codice Privacy.

Le segnalazioni, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.